

XIX legislatura

A.S. 1138:

“Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”

Maggio 2024
n. 148



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, « A.S. 1138: “Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”». NL148, maggio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati	1
Articolo 1, commi 1-5 (<i>Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i>).....	1
Articolo 1, commi 6 e 7 (<i>Proroga atti di recupero e concessione di crediti d'imposta nei settori agricolo e ittico</i>).....	3
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura</i>).....	8
Articolo 3 (<i>Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali</i>)	10
Articolo 4 (<i>Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali</i>)	14
Articolo 5 (<i>Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo</i>)	18
Capo II Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu	19
Articolo 6 (<i>Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana</i>)	19
Articolo 7 (<i>Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus</i>)	27
Articolo 8 (<i>Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina</i>).....	34
Capo III Misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare	38
Articolo 9 (<i>Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</i>)	38
Capo IV Norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare	39
Articolo 10 (<i>Guardie venatorie</i>).....	39
Articolo 11 (<i>Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche</i>)	40
Articolo 12 (<i>Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare</i>).....	48
Capo IV Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.....	56
Articolo 13 (<i>Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA</i>).....	56
Articolo 14 (<i>Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale</i>)	59
Articolo 15 (<i>Termini e procedure in materia di Amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale</i>)	65

CAPO I
INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI

Articolo 1, commi 1-5
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

Il comma 1 enuncia le finalità per cui sono realizzati gli interventi urgenti contenuti nei successivi commi.

Il comma 2 prevede a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione, la sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Tali imprese per avere accesso alla sospensione non devono presentare, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, esposizioni debitorie classificate come “esposizioni creditizie deteriorate”, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per le imprese che soddisfano i requisiti suddetti, insieme al piano di rimborso sono prorogate anche le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, o dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sui finanziamenti oggetto della moratoria è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le predette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni relative agli aiuti di importo limitato.

Il comma 3 modifica l’articolo 1, comma 424, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) istitutivo del Fondo per la sovranità alimentare. La novella in esame integra:

- fra gli obiettivi del fondo il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell’acquacoltura;
- fra gli interventi finanziabili dal fondo quelli destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati, ai sensi dell’articolo 43 del TUB, alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e in quello della pesca e dell’acquacoltura.

Il comma 4 stabilisce che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, i decreti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 424, della legge di bilancio 2023, vengano modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3. Ai fini della definizione dei criteri per l’assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, è necessario tenere conto dell’avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti. La modifica delle norme attuative dovrà

inoltre prevedere che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare viene incrementata di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASAF.

Il comma 5 stabilisce che il decreto di cui all'articolo 1, comma 129 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), con cui sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, può destinare le risorse del relativo Fondo, nel limite complessivo di 32 milioni di euro:

- ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016, nonché
- ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

La RT afferma che il comma 1, esplicitando le finalità cui sono preordinati gli interventi urgenti disciplinati nei successivi commi, ha carattere ordinamentale; pertanto, dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la RT evidenzia che la disposizione non determina un aggravio a carico della finanza pubblica in quanto essa prevede che i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati nei limiti delle risorse già stanziare e senza ulteriori oneri a carico dei soggetti garanti. D'altra parte, tale misura, consentendo alle imprese che abbiano avuto maggiori difficoltà a fronteggiare momenti di crisi, di poter usufruire di un periodo di tempo più ampio per ripagare il prestito, è destinata a scongiurare proprio situazioni di definitivo inadempimento dell'impresa, con conseguente escussione della garanzia pubblica. In sintesi, per la RT la misura lungi dal rendere maggiormente probabile l'escussione delle garanzie pubbliche, consente di limitare fortemente tale rischio.

Relativamente ai commi 3 e 4 la RT chiarisce che l'incremento del Fondo si è reso necessario in quanto, per la campagna 2023, a valere sul Fondo per la sovranità alimentare (zootecnia e colture) il plafond disponibile, pari a euro 25 milioni, è stato interamente assegnato, con impegno e contestuale liquidazione ad Agea con decreto direttoriale del 20 novembre 2023. Il maggior numero di domande presentate ha interessato il settore del frumento tenero e delle proteine vegetali. Specifica, altresì, che all'erogazione delle risorse finalizzate agli interventi destinati alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura attenderà l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura – AGEA, avvalendosi se del caso del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN. La suddetta attività di erogazione di risorse si iscrive perfettamente nella mission dell'Agenza, che è istituzionalmente preposta all'erogazione di sostegni economici agli operatori agricoli,

favorendo la sostenibilità, la competitività e l'allineamento con le politiche europee, segnatamente fungendo da Organismo di Coordinamento e da Organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione europea. Per la RT l'Agenza già dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali, e pertanto provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 5, la RT, oltre a ribadire il contenuto della norma afferma che dalla disposizione in oggetto non derivano ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
4	Incremento del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'art. 1, c. 424, della L. 197/2022, in coerenza con l'ampliamento delle finalità del Fondo anche ad interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021	S C		10	10			10	10			10	10		
4	Riduzione Tabella A - MASAF	S C		-10	-10			-10	-10			-10	-10		

Al riguardo, in relazione al comma 2, si conviene con la RT circa l'assenza di effetti negativi per le garanzie pubbliche. Andrebbe soltanto valutato se la proroga della scadenza delle garanzie già concesse non determini difficoltà nell'erogazione di nuove garanzie nel periodo di proroga.

In merito ai commi 3 e 4, considerato che il Fondo per la sovranità alimentare opera nei limiti degli stanziamenti previsti e alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT relativamente allo svolgimento delle nuove attività da parte di AGEA nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente al comma 5, trattandosi di ulteriori finalizzazioni di risorse già previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 6 e 7

(Proroga atti di recupero e concessione di crediti d'imposta nei settori agricolo e ittico)

Il comma 6 sostituisce il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023 che ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. Con la novella in esame viene, in primo luogo, posticipato di un anno (rispetto alla

norma in vigore) il termine originariamente previsto, per cui i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004)¹, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021)² sono prorogati di due anni. Inoltre, vengono inclusi nell'ambito applicativo della norma i termini per la notifica degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del D.P.R. n. 600 del 1973, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.

Il comma 7, alla lettera a) sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023 che riconosceva alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, limitatamente all'acquisto di beni strumentali, un credito d'imposta secondo quanto disposto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Alla lettera b), introduce l'articolo 16-*bis* al decreto-legge n. 124 del 2023 prevedendo, con specifico riguardo alle imprese sopracitate, una nuova agevolazione fiscale, in parte analoga a quella prevista dalla norma abrogata.

Nello specifico, il comma 1 del summenzionato articolo 16-*bis* concede, per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla

¹ La legge finanziaria del 2005, all'articolo 1, comma 421, prevede che, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'Agenzia delle entrate, salve alcune eccezioni, possa emanare un apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.

Ai sensi del comma 422, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

Il comma 423, infine, specifica che la competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

² L'articolo 1 della legge di bilancio 2022 prevede, al comma 31, che l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) e 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri in materia di accertamento e controlli previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, e dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai sensi del comma 32, con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero.

Il comma 33 specifica che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Inoltre, il comma 34 stabilisce che, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Ai sensi del comma 35, le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, un credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 individua gli investimenti agevolabili con la predetta misura fiscale. Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Infine, restano esclusi dall'agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro.

Il comma 3 prevede che le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del terzo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 8 provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31 dicembre 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 che ha riconosciuto per il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica risorse entro il limite di spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.

Il comma 9 provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui al citato articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

La RT con riferimento al comma 6 afferma che la disposizione proroga, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, da giugno 2024 al 31 dicembre 2025, il rinvio del recupero delle somme da parte dell'Agenzia delle entrate, relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad *hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Tale dilazione dei termini potrebbe indurre, in particolare, le citate Autorità inadempienti a provvedere in via amministrativa a sanare le posizioni in sospeso, generando, per il caso specifico del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, maggiori oneri valutati in 90 mln di euro per l'anno 2024, computati in relazione alle prenotazioni registrate per gli investimenti effettuati nelle annualità precedenti. Di seguito i dati presi a riferimento.

ANNO	TRIBUTO	IMPORTO COMUNICATO	N. SOGGETTI	IMPORTO FRUITO	NUMERO RIGHE FRUITO	NUMERO SOGGETTI FRUITO
2022	6869	3.491.721.117,83	83.028	2.482.981.475,26	615.641	72.867
2023	6869	2.349.764.640,03	60.672	944.306.058,42	238.259	44.388

Di cui, la quota parte relativa all'agricoltura e pesca, sul 2022 ha generato i seguenti flussi.

frequenza istanze	frequenza beneficiari	importo credito anno 2022
4.298	3.737	136.220.026

Ipotizzando analoga proporzione per il 2023, si genera un onere di 90 milioni di euro per il 2024 al quale si provvede ai sensi del comma 8.

In merito al comma 7 la RT evidenzia che la disposizione introduce l'articolo 16-*bis* nel decreto-legge n. 124/2023 che riconosce, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacultura. In tal ambito, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 9.

Infine, la RT ribadisce il contenuto delle norme di copertura di cui ai commi 8 e 9.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto							
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027				
6		Effetti derivanti dal rinvio dei termini per il recupero, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti <i>de minimis</i> per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti	S	K	90					90					90				
7	b)	Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	S	K	40					40					40				
8		Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno, di cui all'art. 16, c. 6 del D.L. 124/2023	S	K	-90					-90					-90				
9		Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno di cui all'art. 16, c. 6 del D.L. 124/2023	S	K	-40					-40					-40				

Al riguardo, con riferimento al comma 6 e alla proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero di alcune categorie di somme dovute e non versate all'erario, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, si osserva che la RT quantifica l'onere in 90 milioni di euro per l'anno 2024 e fornisce alcuni elementi per la stima dell'onere medesimo ma non espone i passaggi metodologici attraverso i quali dai dati di partenza si addivene alla quantificazione dell'onere finale. Sul punto, al fine di valutare la stima effettuata, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio.

In merito al comma 7, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento e considerato che il successivo decreto di attuazione dovrà assicurare il rispetto del limite di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento ai commi 8 e 9 di copertura degli oneri recati dai commi 6 e 7 e alla connessa riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno, di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, andrebbero fornite rassicurazioni sull'effettiva disponibilità di tali risorse, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, e sull'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura)

Il comma 1, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dispone l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge n. 67 del 1988 per le zone agricole svantaggiate nella misura del 68% (determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 2 del 2006) con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023 (si tratta dei comuni dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023).

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025:

- a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 (relativa all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro, riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a 6.000 euro annui);
- b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 38 del decreto-legge n. 98 del 2011:

- la lettera a), sopprimendo il primo periodo del comma 7, elimina la soppressione degli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 510 del 1996 (attinenti alle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni);
- la lettera b) inserisce i seguenti commi *7-bis* e *7-ter*:

Il comma *7-bis*, fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione (ovvero la notifica individuale del provvedimento di variazione/cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dall'articolo 12 del regio decreto n. 1949 del 1940), prevede che l'INPS proceda alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-*bis* del regio decreto n. 1949 del 1940, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 510 del 1996.

Il comma *7-ter* autorizza l'INPS a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-*bis* del regio decreto n. 1949 del 1940, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

Il comma 4 dispone che all'attuazione del presente articolo (*rectius*, del comma 3) l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri nuovi o aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che, alla luce di una stima della massa retributiva dei lavoratori interessati all'intervento, pari a circa 540 milioni di euro nell'anno 2024, e considerata l'aliquota contributiva comprensiva dei premi INAIL, pari al 45,54%, si determinano mancate entrate contributive e per premi assicurativi valutati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

In relazione alla copertura di cui alla lettera a) la RT afferma che la riduzione dell'autorizzazione di spesa, che presenta le occorrenti disponibilità, si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici sulla base di quanto

emerso a seguito dell'attività di monitoraggio acquisita e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

La disponibilità delle somme necessarie è confermata dalla RT anche in relazione all'utilizzo del FISPE per il 2025.

In relazione ai commi 3 e 4 la RT esclude che essi comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché vertono su attività che l'INPS comunque già effettua per gli elenchi annuali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, si fa presente che la disposizione riguardante la pubblicazione degli elenchi trimestrali era stata abrogata con l'articolo 43, comma 7, del decreto-legge n. 76 del 2020, la cui RT non aveva previsto effetti positivi per la finanza pubblica. Conseguentemente, nessun impatto negativo si rinviene nel ripristino di tali elenchi, anche in considerazione del fatto che resta ferma la comunicazione individuale ai soggetti interessati, a suo tempo introdotta sempre con il decreto-legge n. 76 del 2020. Da ultimo, alla luce di quanto sopra evidenziato, non si ravvisano effetti per l'erogazione di prestazioni, dal momento che la misura introdotta riguarda solo un miglioramento della trasparenza e della conoscibilità del contenuto degli elenchi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1		Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'art. 1, del D.L. 61/2023	E	CO					-83,7	-83,7			-83,7	-83,7		
1		Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'art. 1, del D.L. 61/2023	S	C	83,7	83,7										
2	a)	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro (beneficio riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a euro 6.000 annui), di cui all'art. 13, c. 9, lett. a), del D.L. 48/2023	S	C	-83,7				-83,7					-83,7		
2	b)	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	S	C	-83,7				-83,7					-83,7		

Al riguardo, andrebbe innanzitutto chiarita l'origine del dato relativo al monte retributivo dei lavoratori agricoli dipendenti nelle zone interessate dalla norma, atteso che la RT all'articolo 7 del decreto-legge n. 61 del 2023 individuava in un minimo di 40.000 soggetti la platea ora in questione. Da tale dato, sulla base del monte retributivo

annuo indicato, pari a 540 milioni di euro, si evince un reddito medio annuo pari a circa 13.500 euro. Tale valore appare meritevole di conferma, anche se va evidenziato che è verosimile e ampiamente compatibile con quello desumibile dai dati forniti e dalle ipotesi assunte dall'appena citata RT in relazione all'ammontare della contribuzione figurativa garantita dall'articolo 7 per le integrazioni al reddito, il cui importo era invece stimato in modo estremamente prudenziale. Nel complesso, comunque, un approfondimento in ordine a tale primo, decisivo parametro per la quantificazione dell'onere sarebbe opportuno.

In ordine alla perdita contributiva stimata dalla RT, pari a 167,4 milioni di euro complessivi (distribuiti su due anni per tenere conto delle scadenze dei versamenti contributivi nel settore agricolo), si osserva che essa corrisponde alla riduzione del 68% dell'aliquota contributiva complessiva indicata dalla RT, pari al 45,54%. Sul punto si osserva che la normativa richiamata dal comma 1 in realtà prevede l'agevolazione contributiva in questione per la sola quota a carico del datore di lavoro, corrispondente circa al 36,7%, per cui l'onere complessivo appare sovrastimato, dovendosi attestare sul livello di circa 135 milioni di euro. Va inoltre sottolineato che la RT non sconta prudenzialmente gli effetti fiscali indiretti, ma automatici, aventi natura virtuosa per la finanza pubblica, valutabili in circa 30 milioni di euro, sulla base delle ipotesi recentemente assunte nelle RT in ordine all'aliquota fiscale applicabile.

Si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine alle due modalità di copertura adottata e si ritiene sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 4, da intendersi comunque riferita soltanto alle attività demandate all'INPS ai sensi del comma 3 e non all'intero articolo.

Articolo 3

(Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)

Il comma 1 prevede che le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestiti, agevolazioni previdenziali) in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo per cui sarebbero esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. L'erogazione degli interventi avviene nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e «la moria del kiwi», possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che la ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

Il comma 3 dispone che la predetta ripartizione sia effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi».

Il comma 4 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di 12 milioni per l'anno 2024, dei quali 2 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 10 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104³. Ai predetti oneri, complessivamente quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

- nel limite di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
- per i restanti 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura con una dotazione di 100 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il comma 5 incrementa il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (attualmente finanziato in bilancio con una dotazione di 2 milioni di euro annui) di un ulteriore milione di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del già citato Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il comma 6 stanziava 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Il fondo, allocato sul cap.7412, risulta privo di stanziamenti in bilancio. Ai relativi oneri, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto l'accollo degli interessi da parte del bilancio dello Stato sui mutui concessi ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, da parte di Cassa depositi e prestiti o da altri istituti finanziari abilitati.

I commi 7 e 8 incrementano la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (attualmente recante una dotazione di 200.000 euro per il 2024 e 2025 e di 180.000 euro per il 2026⁴), di 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,

³ Tale norma consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004.

⁴ Cfr. cap.1963, pg. 16, stato di previsione MASAF.

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, in merito al comma 4 afferma che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli previsti e debitamente coperti, poiché le imprese, quale che siano l'entità del danno subito, potranno accedere alle misure di sostegno, tra le quali anche le agevolazioni e gli esoneri contributivi, esclusivamente nel limite dello stanziamento.

Con riferimento al comma 6, la RT specifica che il Fondo mutualistico nazionale – AgriCat, è stato istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 per introdurre, nel sistema di gestione del rischio in agricoltura, una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione). Il Fondo, per lo svolgimento delle attività di sperimentazione, avvio e gestione, viene istituito con una dotazione di 50 milioni di euro e poi successivamente rifinanziato. In considerazione dell'entrata in operatività del Fondo e constatato il rilievo pubblico che riveste fin dal primo anno di attività, la presente disposizione prevede che la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale – AgriCat è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie, anche per garantire l'operatività del soggetto gestore per tutta la durata della vigente Politica Agricola Comunitaria.

Relativamente al comma 7 la RT sottolinea che al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, tenuto conto, peraltro, delle frequenti fluttuazioni dei prezzi e delle speculazioni che ne conseguono ai danni degli operatori e dei consumatori finali, il presente comma ha la finalità di garantire il funzionamento della segreteria di ciascuna delle sette Commissioni Uniche Nazionali attive (scrofe da macello, suinetti, suini vivi da macello, grasso e strutto, tagli di carne suina fresca, conigli vivi e uova). Pertanto si prevede un incremento di 600.000 euro annui a decorrere dal 2024 della dotazione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Al fine di giustificare le ragioni sottese al suddetto incremento finanziario, la RT specifica le voci di spesa di cui alla seguente tabella ricognitiva.

COSTI ANNUALI SOSTENUTI DA BMTI SCPA RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DELLE 7 CUN E DELLA CSN GRANO DURO

	gg/uomo	tariffa	totale
A1) Personale			
Dirigenti	50,00	€ 962,70	€ 48.135,00
Senior	630,00	€ 420,45	€ 264.883,50
Junior	750,00	€ 207,40	€ 155.550,00
Collaboratori	630,00	€ 103,64	€ 65.293,20
A2) Missioni			
Missioni (*)			€ 11.500,00
TOTALE COSTI DIRETTI (A)			€ 545.361,70
TOTALE COSTI INDIRETTI (10% di A = B)			€ 54.536,17
TOTALE COSTI (A+B)			€ 600.000

LEGENDA:

A1) Personale: La tariffa previsionale giornaliera per i profili Dirigenti, Senior, Junior e Collaboratori è calcolata sulla base dei costi consuntivi del 2023. I collaboratori sono inseriti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per svolgere attività su espressa indicazione del personale dipendente e senza alcun vincolo di orario e di sede di lavoro

A2) Missioni (*): L'importo è una stima basata sul totale delle spese di missione sostenute nel 2023 per l'attività di Segreteria CUN

B) COSTI INDIRETTI: Sono stati quantificati in base alla percentuale del 10% del totale dei costi diretti, in linea con le progettualità pregresse e inferiore alla forchetta 13%-17% prevista dall'art. 32 comma 2 lettera b) del DPR 207/2010.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui all'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, destinato a coprire l'accesso agli interventi indennizzatori a favore delle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia	S	K	2,0				2,0				2,0			
4	Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui all'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, destinato a coprire l'accesso agli interventi indennizzatori a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole di cui all'art. 11, c. 1 e 2, del D.L. 104/2023	S	K	10,0				10,0				10,0			
	Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-2,0				-2,0				-2,0			
	Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K	-10,0				-10,0				-10,0			
5	Incremento del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'art. 1, c. 433, della L. 197/2022	S	K	1,0				1,0				1,0			
	Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K	-1,0				-1,0				-1,0			

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
6	Incremento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole di cui all'art. 1, c. 515, della L. 234/2021	S	K	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5	2,5		
	Riduzione delle risorse destinate a contributi in conto interessi attivati durante l'emergenza COVID-19 a favore dei consorzi di bonifica, di cui all'art. 225, c. 4, del D.L. 34/2020	S	C	-2,5	-2,5			-2,5	-2,5			-2,5	-2,5		
7	Incremento del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 1, c. 518, della L. 160/2019	S	C	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
8	Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di oneri limitati all'entità dello stanziamento non si hanno osservazioni da formulare. Sullo stanziamento di cui al comma 7, trattandosi di spese necessarie per garantire il funzionamento di organismi già esistenti e di cui non è innovato il perimetro di attività, andrebbero chiarite le ragioni per cui non era stato previsto un adeguato stanziamento in bilancio.

Quanto agli effetti sui saldi, andrebbe confermato che pur trattandosi per i commi da 1 a 6 di spese in conto capitale, i relativi effetti si realizzeranno interamente nell'anno di stanziamento.

In merito ai profili di copertura, non si hanno osservazioni da formulare posto che in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato le risorse necessarie presenti sul Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura e quelle destinate a contributi in conto interessi a favore dei consorzi di bonifica, di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, risultano disponibili e accantonate per le finalità del presente provvedimento. Andrebbe soltanto assicurato che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Articolo 4

(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

Il comma 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, relativo a disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.

In particolare, vengono aggiunte le definizioni di "costo medio di produzione" e "costo di produzione": per "costo medio di produzione", si intende il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA sulla base della metodologia elaborata dallo stesso e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mentre per "costo di produzione", si intende il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento.

Viene specificato, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione.

Viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali. I titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le violazioni di cui vengano a conoscenza. La violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.

Viene inoltre modificato il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione se, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito. Per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione e di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose.

Il comma 2 attribuisce all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell'Istituto per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 198 del 2021.

Il comma 3 assegna all'ISMEA ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto.

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASAF, mentre per gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT in merito al comma 1 afferma che la disposizione prevede, tra l'altro, di inserire, tra le definizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, la nozione di "costo di produzione" e di "costo medio di produzione", intendendosi, per quest'ultimo, il valore determinato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA sulla base di una metodologia preventivamente adottata dall'Istituto stesso e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Precisa che, con riferimento all'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 198/2021 ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, l'autorità nazionale di contrasto deputata a tali attività è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, designata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 198/2021. Quindi l'attività di controllo esercitata nell'ambito dei mercati all'ingrosso, prevista ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2021, è già attuata dagli ispettori dell'ICQRF.

L'ICQRF provvede pertanto all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT precisa ulteriormente che il ravvedimento operoso introdotto dal comma 12-*bis* dell'articolo 10 del d. lgs. 198 del 2021 ha, da un lato, la finalità di spingere il trasgressore a rimediare rapidamente alle conseguenze della sua condotta e, dall'altro, di incentivare il pagamento della sanzione; la stessa non comporta oneri a carico del bilancio dello stato trattandosi di sanzioni riassegnate.

Relativamente ai commi 2 e 3 la RT, oltre a descrivere la norma, chiarisce che ISMEA, ad oggi, rileva esclusivamente i costi di produzione dei principali prodotti agricoli (cfr. comma 2, dell'art. 10-*quater* del d.l. 29 marzo 2019, n. 27) e, pertanto, l'ampliamento della rilevazione all'intero comparto agricolo e alle produzioni dell'industria alimentare richiederà lo sviluppo di un'apposita struttura che elabori adeguate metodologie, nonché la realizzazione di una nuova piattaforma informatica, con sezioni specifiche per l'agricoltura biologica e le indicazioni geografiche, nonché ancora l'avvio di un'attività di rilevazione dei prezzi delle materie prime utilizzate dall'industria di trasformazione al momento non incluse nelle reti di rilevazione ISMEA.

A ciò si aggiunga che, a differenza delle produzioni agricole, caratterizzate dalla stagionalità, le produzioni alimentari si svolgono durate tutto l'arco dell'anno o, comunque in periodi di alcuni mesi e, quindi, sarà necessario individuare specifici panel di imprese di trasformazione presso le quali attivare flussi continuativi di monitoraggio.

Il volume di dati che l'Istituto si troverà a raccogliere, elaborare ed aggiornare, l'attivazione di flussi continui di monitoraggio, l'avvio di processi di verifica, controllo e conservazione del dato, nonché la diffusione dei risultati stessi, richiederà un rilevante investimento nell'implementazione delle reti di rilevazione, nello sviluppo di apposite piattaforme informatiche, nella individuazione e fidelizzazione di appositi *panel* di imprese agricole e industriali e nel potenziamento del Data Warehouse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	Potenziamento dei sistemi informatici dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA finalizzato al contrasto delle pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare	S	K	1,5	3,0	3,0		1,5	3,0	3,0		1,5	3,0	3,0	2
2	Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-1,5	-3,0	-3,0		-1,5	-3,0	-3,0		-1,5	-3,0	-3,0	2
3	Spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3
3	Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	3

Al riguardo, con riferimento alle modifiche alle norme sanzionatorie, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT in merito all'attività di controllo che è chiamato a svolgere il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare, se non confermare l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle modifiche al sistema sanzionatorio per lo svolgimento di pratiche commerciali sleali, assicurando prudenzialmente che il relativo gettito non risulta scontato a legislazione vigente.

In relazione all'introduzione del costo medio di produzione che dovrà essere determinato da ISMEA, si osserva che le norme provvedono a coprire i connessi oneri di tipo informatico, su cui la RT non fornisce elementi precisi a supporto della quantificazione, mentre non sono fornite informazioni circa l'adeguatezza della struttura amministrativa a svolgere tali nuovi compiti di definizione della metodologia e di determinazione del costo medio di produzione per l'intero comparto agricolo. La RT cita il comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27/2019 che già affida a ISMEA il compito di rilevare esclusivamente i costi di produzione dei principali prodotti agricoli ma, allo stesso tempo, evidenzia che l'ampliamento della rilevazione all'intero comparto agricolo e alle produzioni dell'industria alimentare richiederà lo sviluppo di un'apposita struttura e l'avvio di un'attività di rilevazione dei prezzi delle materie prime utilizzate dall'industria di trasformazione al momento non incluse nelle reti di rilevazione ISMEA. Attualmente ISMEA sul proprio sito, alla sezione metodologie⁵, espone per i prezzi la metodologia di rilevazione dei prezzi alla produzione agricola e per i costi di produzione le metodologie dei costi di produzione coltivazioni e dei costi di produzione del latte bovino. Da tali elaborati si evince la complessità dell'attività che è chiamata a svolgere ISMEA, caratterizzata da analisi contabili sul campo, con aggiornamento continuativo mensile del valore delle singole voci di costo attraverso la

⁵ <https://www.ismeamercati.it/metodologie>

propria rete di rilevazione. Ciò premesso, al fine di valutare la quantificazione operata, andrebbero fornite maggiori informazioni con riguardo ai dati utilizzati per determinare i costi di tipo informatico e alla capacità della struttura amministrativa esistente di potere svolgere le nuove e più ampie attività previste dalle norme in esame.

Articolo 5

(Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

Il comma 1 inserisce nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il comma 1-bis, il quale delimita l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra - di cui all'articolo 6 -bis, lettera b), del D.lgs. n. 28/2011 - in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Rispetto alla normativa vigente, l'installazione è consentita esclusivamente in talune delle aree, attualmente qualificate ex lege come idonee dal comma 8 dell'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, nelle more della procedura atta a individuarle.

In particolare vengono escluse dalla possibilità di installazione:

- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere

Tali limiti non si applicano ai progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile e in caso di progetti attuativi delle "altre misure" di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il comma 2 dispone che le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto siano concluse ai sensi della normativa previgente.

La RT afferma che la disposizione, avendo la funzione di limitare l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, consentendolo esclusivamente nelle aree ivi indicate non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È espressamente previsto che la disposizione non incide sulle procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fissati al 2026. Infine, la RT precisa che la norma transitoria, di cui al comma 2, si applica anche alle successive cessioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II
MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA), DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA, OVINA E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEL GRANCHIO BLU

Articolo 6
(Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)

Il comma 1 modifica l'articolo 16, comma 2, del Codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). Tale comma 2 elenca i rischi in relazione ai quali può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile, ferme restando le competenze e le attività dei soggetti competenti nelle medesime materie. La modifica aggiunge le epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali a tale elenco (le tipologie di rischio già previste sono: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali).

Il comma 2 rfinanzia il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza – di cui all'articolo 26, D.L. n. 4/2022 - di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Tale disposizione è finalizzata a contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, ad incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. E' stabilito che agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 3 modifica il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9:

-alla lettera *a*) aggiungendo il comma 9-*quater*, all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, estende anche ai sub-commissari l'autorizzazione ad adottare i provvedimenti contingibili che lo stesso articolo 2 del decreto-legge (al comma 6) attribuisce al Commissario;

-alla lettera *b*), dopo l'articolo 2, inserisce l'articolo 2-*bis*. Il comma 1 del nuovo articolo 2-*bis*, prevede il concorso del personale delle Forze armate, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento, per l'attuazione:

- dei piani di controllo numerico della fauna selvatica mediante abbattimento o cattura e del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica (di cui agli articoli 19 e 19-*ter* della legge 11 febbraio 1992, n. 157);
- del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9);
- delle misure adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.

Il comma 2 del nuovo articolo 2-*bis* autorizza un contingente massimo di 177 unità di personale delle Forze armate a svolgere il servizio in questione, per un periodo non superiore a dodici mesi. I relativi oneri (riferiti a personale e funzionamento), nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario. A tale personale possono essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinarie, oltre i limiti massimi di legge, in misura non superiore a 55 ore mensili *pro-capite* per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili *pro-capite* per il restante personale. Il comma 3 del nuovo art. 2-*bis* prevede l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare non appartenente

all'Arma dei carabinieri (che hanno già tale qualifica). I militari possono procedere alla identificazione di persone al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività. Sono espressamente escluse tutte le funzioni spettanti alla polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Il comma 4 del nuovo articolo 2-bis prevede la possibilità, per il personale impiegato nella particolare attività di bio-regolazione, di utilizzare le armi in dotazione, ove compatibili con il servizio. Il comma 5 del nuovo articolo 2-bis, stabilisce che gli obblighi di prevenzione e protezione del datore di lavoro sono a carico del Commissario straordinario. Il comma 6 del nuovo articolo 2-bis prevede che il Commissario straordinario o i sub-commissari possono richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni interessate, l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali. Restano escluse le attività di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Le strutture di protezione civile sono tenute a fornire ai volontari un'idonea formazione (comprensiva di informazione sugli eventuali rischi) e i necessari dispositivi di protezione individuali. Il comma 7 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 460.000 euro per l'anno 2024, si provveda a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. A tali fini il Commissario straordinario provvede alla definizione, di intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni interessate e con i sub-commissari, del quadro esigenziale in correlazione alle attività necessarie all'attuazione del piano degli interventi e delle iniziative di cui al comma 8, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, e al conseguente rimborso delle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 6. Il comma 8 del nuovo articolo 2-bis, intervenendo su un diverso aspetto, autorizza il Commissario straordinario a integrare, entro il 15 giugno 2024, la pianificazione degli interventi e delle iniziative per fronteggiare d'urgenza. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale.

La RT evidenzia che le disposizioni riportate al comma 1 hanno carattere ordinamentale; pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di una specificazione rivolta a chiarire che nella più ampia categoria delle emergenze di carattere igienico sanitario sono comprese anche le epizootie.

Sul comma 2 ribadisce il contenuto della norma.

Quanto al comma 3, segnala che la lettera a) risulta di carattere ordinamentale, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sulla lettera b), evidenzia che il supporto al Commissario straordinario nell'attività di contenimento della Peste Suina Africana (PSA) prevede, per un periodo di attivazione di 12 mesi, un dispositivo che, al massimo della forza, consente l'impiego di n.135 unità di personale (per i GOT – in numero di 7 – oltre a 30 unità di “riserva”) e l'impiego di 1 velivolo a pilotaggio remoto ed associate 42 unità di personale complessive - di cui 37 unità quale risultato della media aritmetica scaturita dell'impiego di 35 unità per 2 giorni e 40 unità per 1 giorno, 3 unità LNO e 2 unità team “Rover”.

Tale dispositivo delle Forze armate è essenzialmente finalizzato allo svolgimento delle attività di sorveglianza/monitoraggio e di cattura dei cinghiali.

Precisa che gli oneri stimati per le Forze armate ammontano a complessivi euro 7.355.253 (di cui euro 2.792.630 per il dispositivo legato all'impiego del *PREDATOR* ed euro 4.562.623 per l'impiego dei *GOT*), qualora fosse utilizzato tutto il personale disponibile (n.177 unità) per un intero anno. Nelle tabelle che seguono è fornito il dettaglio delle voci ripartite tra “oneri di personale” e “spese di funzionamento” che portano a definire la predetta spesa complessiva.

Rileva che le spese di personale e le spese di funzionamento sono a carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana.

In considerazione degli oneri come calcolati applicando le voci contenute nelle tabelle, il Commissario potrà impiegare 42 unità per il 2024 e 30 per il 2025, in coerenza con il limite massimo di spesa fissato dalla norma pari ad euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025.

Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di personale:

- indennità di marcia: per il personale impiegato nei *GOT* è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione. L'indennità è stata calcolata forfettariamente, partendo da un costo unitario medio/giornaliero di € 12,40 (media ponderata delle fasce di costo in base al grado del personale impiegato, di cui la gran parte costituita da graduati e militari di truppa). Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%);
- compenso per lavoro “straordinario”: per tutti i militari delle Forze armate è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55h/mese e di 20h/mese, rispettivamente per il personale impiegato nei *GOT* e per quello legato all'impiego del *PREDATOR* (per quest'ultimo il calcolo scaturisce considerando l'impiego per 2 giorni feriali - 4h/giorno – e 1 giorno non lavorativo/festivo – 12h/giorno - per un totale di 3 giorni/mese in funzione delle sortite massime previste), di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza corrisposto anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed utilizzato un costo medio orario di € 17,66 in considerazione della categoria del personale impiegato. Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di Funzionamento:

- viveri: per i militari impiegati ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle

- località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
 - servizi generali: per i militari è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.;
 - equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
 - funzionamento dei mezzi terrestri: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*, a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, dell'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
 - funzionamento dei mezzi aerei di previsto impiego (acquisto carburanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.); per il calcolo dei relativi oneri è presa a riferimento l'onerosità volo/ora di funzionamento per ciascun mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere, pari a 36h/mese;
 - *una tantum*:
 - a) indennità di missione/oneri per ricognizioni per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio nelle attività legate all'impiego del team "Rover" per cui è prevista la corresponsione dell'indennità di missione per un onere complessivo di € 10.360;
 - b) acquisto dotazioni individuali straordinarie e adeguamento infrastrutture e servizi correlati per un onere complessivo di circa € 540.000;
 - c) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 83.640.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE PROVINCE				
MISSIONE: PESTE SUINA				
IMPIEGO PER 1 ANNO				
42 MILITARI <u>PREDATOR</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
Indennità di marcia				
Straordinario	42	€ 17,66	€ 14.834	€ 178.013
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 14.834	€ 178.013
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	42	€ 4,80	€ 605	€ 7.379
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	42	€ 6,25	€ 788	€ 9.608
Equipaggiamento/vestiario	42	€ 1,45	€ 183	€ 2.229
Funzionamento automezzi	1	€ 28,00	€ 84	€ 1.025
Funzionamento mezzi aerei	1		€ 210.605	€ 2.569.376
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 212.264	€ 2.589.617
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di missione/oneri per ricognizioni				€ 10.360
Costi per infrastrutture e servizi correlati				€ 14.640
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 25.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 14.834	€ 178.013
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 212.264	€ 2.589.617
TOTALE ONERI			€ 227.098	€ 2.767.630
ONERI UNA TANTUM				€ 25.000
TOTALE GENERALE			€ 252.098	€ 2.792.630

LOCALITA' MISSIONE: VARIE PROVINCE				
MISSIONE: PESTE SU INA				
IMPIEGO PER 1 ANNO				
135 MILITARI <u>GOT</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
Indennità di marcia	135	€ 12,40	€ 50.217	€ 612.648
Straordinario	135	€ 17,66	€ 131.126	€ 1.573.506
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 181.343	€ 2.186.154
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	68	€ 4,80	€ 9.792	€ 119.462
Vitto strutture civili	67	€ 15,00	€ 30.150	€ 367.830
Alloggio strutture civili	67	€ 35,00	€ 70.350	€ 858.270
Servizi generali	68	€ 6,25	€ 12.750	€ 155.550
Equipaggiamento/vegiario	135	€ 1,45	€ 5.873	€ 71.645
Funzionamento automezzi	19	€ 28,00	€ 15.960	€ 194.712
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 144.875	€ 1.767.469
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e adeguamento infrastrutture			€	540.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali			€	69.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM			€	609.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 181.343	€ 2.186.154
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 144.875	€ 1.767.469
TOTALE ONERI			€ 326.217	€ 3.953.623
ONERI UNA TANTUM			€	609.000
TOTALE GENERALE			€ 935.217	€ 4.562.623

RIEPILOGO ONERI	costo per 1 anno (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IMPIEGO PREDATOR	€ 2.792.630
SUBTOTALE ONERI GOT	€ 4.562.623
TOTALE	€ 7.355.253

Di seguito, la RT riporta il cronoprogramma finanziario degli interventi programmati dal Commissario straordinario e finalizzati al contrasto della PSA. Dallo stesso, si evince la destinazione di € 3.000.000,00 (tre milioni) per il concorso delle Forze armate al Piano di eradicazione della PSA.

Il residuo da impegnare pari a 463.208,01 euro verrà utilizzato per coprire gli oneri derivanti dal comma 6 del nuovo articolo 2-bis, vale a dire per l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi

territoriali. Il comma 7 del nuovo articolo 2-bis prevede infatti che agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 460.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. A tali fini il Commissario straordinario provvede alla definizione, di intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni interessate e con i sub-commissari, del quadro esigenziale in correlazione alle attività necessarie all'attuazione del piano degli interventi e delle iniziative di cui al comma 8, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, e al conseguente rimborso delle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 6, quali le spese per la fornitura di idoneo equipaggiamento e per l'attivazione di specifici corsi di formazione.

Prospetto A (Totale importi versati sul conto 6362/348 CSPA anni 2022 e 2023)			
DATA MOVIMENTO	VERSANTE	CAUSALE	IMPORTO (€)
17/06/2022	Min. Salute	Trasferimento fondi su contabilità speciale	10.000.000,00 €
16/11/2022	ATS di Pavia	Finanziamento Regione Lombardia per lotto 3	1.500.000,00 €
21/12/2022	AZ USL Parma	Finanziamento Regione Emilia Romagna per lotto 7	1.970.000,00 €
18/10/2023	Min. Salute	Trasferimento fondi su contabilità speciale	3.500.000,00 €
20/10/2023	Masaf	Trasferimento fondi su contabilità speciale	3.531.520,00 €
TOTALE			20.501.520,00 €

Prospetto B (Somme utilizzate per installazioni reti - gabbie - espropri)	
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Installazione reti lotti da 1 a 7 bis	6.919.696,88 €
Acquisto n. 50 PIG BRIG	167.822,59 €
Somme impegnate per espropri	4.580.303,12 €
Totale speso per installazioni, acquisto gabbie e espropri	11.667.822,59 €

Prospetto C (Cronoprogramma Finanziario Risorse impegnate)	
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Acquisto tramite gara: ditta per abbattimenti tramite sparo cinghiali (Risorse regione Emilia Romagna)	140.000,00 €
Acquisto tramite gara: ditta per catture cinghiali: (Risorse regione Emilia Romagna)	140.000,00 €
Acquisto tramite gara: ditta per sparo - abbattimento - catture e celle frigorifere: (Risorse regione Emilia Romagna)	1.690.000,00 €
Acquisto tramite gara: 200 gabbie PIG BRIG	580.000,00 €
Convenzione ISPRA "Piano catture e abbattimento cinghiali 2023-2028 " 3 anni	470.489,40 €
Concorso Difesa al Piano di eradicazione PSA	3.000.000,00 €
Convenzioni con ACT e CA	2.300.000,00 €
Spese di missione e varie (Maggio - Dicembre 2024)	50.000,00 €
Totale	8.370.489,40 €

Residuo da impegnare: Totale tabella A - (Totale tabella B + Totale tabella C)		463.208,01 €
---	--	---------------------

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Rifinanziamento del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'art. 26, del D.L. 4/2022 per il contrasto degli effetti derivanti dalla peste suina africana	S	K	5	15			5	15			5	15	2	
2	Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-5	-15			-5	-15			-5	-15	2	

Al riguardo, sul comma 1, considerato che la disposizione è finalizzata a chiarire che, nella più ampia categoria delle emergenze di carattere igienico sanitario, sono comprese anche le epizootie, nulla da osservare.

In merito all'incremento della dotazione del Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, previsto dal comma 2, trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta come limite massimo di spesa per il 2024 e per il 2025 e stante la rimodulabilità degli oneri previsti, nulla da osservare. In relazione alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, andrebbero fornite conferme circa l'esistenza delle relative disponibilità.

Sul comma 3, nulla avendo da rilevare sulla lettera a), atteso il tenore ordinamentale della disposizione, ci si sofferma sulla lettera b) per la stima degli oneri relativi ai dispositivi di impiego delle Forze armate.

La RT evidenzia che gli oneri complessivi qualora il contingente fosse impiegato al completo per l'intero periodo ammonterebbero a circa 7 milioni di euro. Posto che la norma prevede solo limiti massimi di personale e di tempo, non ci sono particolari osservazioni al riguardo, anche se sarebbe utile avere più puntuali informazioni sull'effettivo impiego di personale delle Forze armate che sarà disposto e sulla sua adeguatezza rispetto alle finalità di contenimento della peste suina.

Si osserva inoltre che nella tabella relativa a 42 militari "Predator", le somme totali degli oneri relativi a viveri, servizi generali ed equipaggiamento/vestiario, sulla base dei parametri riportati, dovrebbero complessivamente essere pari a circa 192 mila euro anziché ai 19 mila euro indicati. Conseguentemente la somma totale degli oneri di funzionamento per i 42 militari sarebbe pari a 2 milioni 761 mila euro anziché a 2 milioni 589 mila euro come indicato. Comunque, posto che si tratta di oneri rimodulabili entro il limite massimo di spesa autorizzato, l'eventuale maggior spesa comporterà soltanto un minor impiego del contingente, senza necessità di incrementare la spesa autorizzata.

Si osserva inoltre che il comma 1 del nuovo articolo 2-*bis* prescrive che l'impiego delle Forze armate avvenga previa frequenza di specifici corsi di formazione, circostanza che non risulta considerata dalla RT. Andrebbero quindi fornite spiegazioni sui costi di tali corsi di formazione.

In ogni caso, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla congruità dei vari parametri considerati nella stima, al fine di valutarne il grado di prudenzialità. In particolare, quanto alla componente di spesa inerenti agli oneri di personale, con specifico riferimento alla indennità di marcia, dal momento che la RT attesta che l'onere è stato calcolato forfettariamente⁶, quale media ponderata delle fasce di costo in base al grado del personale impiegato (di cui la gran parte costituita da graduati e militari di truppa), andrebbero forniti i contingenti di personale di cui è previsto l'impiego nel

⁶ L'indennità supplementare di marcia, prevista dal D.P.R. n. 56/2022, non è cumulabile con il trattamento economico di missione e con l'indennità di ordine pubblico fuori sede, mentre è cumulabile con il compenso forfettario di impiego e con il compenso per lavoro straordinario, andando da un max di 31-30,09 euro per capitani e luogotenenti /marescialli, ai 10,84 euro per graduati di truppa.

dispositivo, in ragione giornaliera, distintamente per ruoli e gradi di appartenenza, al fine di fornire dimostrazione della congruità della media. In termini analoghi, per la stima per oneri di lavoro straordinario, andrebbero forniti i dati inerenti le ipotesi assunte circa il ruolo di appartenenza dei contingenti di personale impiegato. Per le spese di funzionamento, andrebbero chiarite le ipotesi assunte con riferimento al riparto della stima degli oneri per vitto e viveri e alloggio, nonché fornite spiegazioni per la stima della spesa per servizi generali (il cui costo *pro capite* giornaliero è stato stimato in € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.). Relativamente al funzionamento dei mezzi terrestri, andrebbero chiariti i parametri sia del costo unitario considerato (28 euro) che del numero delle unità complessive ipotizzate, atteso che la RT si limita a riferire che tali oneri sono stati calcolati sulla base di costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*. Elementi integrativi andrebbero forniti in relazione agli oneri di funzionamento dei mezzi aerei di cui si prevede l'impiego, dal momento che la RT si limita a riferire che per tali oneri si è preso a riferimento l'onerosità volo/ora di funzionamento per ciascun mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere, pari a 36h/mese. Infine, con riferimento all'acquisto di dotazioni individuali straordinarie e all'adeguamento delle infrastrutture, andrebbero forniti ulteriori elementi di verifica.

In relazione ai commi 6 e 7 dell'articolo 2-*bis*, concernenti l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, previa somministrazione di idonea formazione e fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale, si osserva che la RT non fornisce dettagli in merito al procedimento di quantificazione dell'onere, per cui pur trattandosi di spese contenibili entro il limite massimo di spesa autorizzato andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza dello stanziamento.

Circa la copertura dell'articolo 2-*bis* a carico della gestione commissariale, alla luce dei prospetti forniti dalla RT non ci sono osservazioni.

Infine, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, in considerazione che le disposizioni in esame in termini di maggiori/minori oneri per il biennio 2024/2025 interessano risorse classificate in conto capitale, va evidenziato che gli effetti sono simmetricamente ascritti per ciascuna annualità del biennio 2024/2025, rispetto a quelli previsti in termini di competenza finanziaria. In ciò contravvenendo ad una prassi che vede articolate in più annualità l'imputazione degli effetti d'impatto, in presenza di risorse classificate come in conto capitale, a ragione della tempistica correlata al perfezionamento degli impegni a valere sugli stanziamenti per investimenti.

Articolo 7

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus)

Il comma 1 demanda la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes*

sapidus) ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tale previsione ha una triplice finalità: contenere e contrastare la diffusione della specie del granchio blu; impedire l'ulteriore aggravamento dei danni economici subiti dalle imprese del settore ittico e, al contempo, promuovere e sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese che operano nel settore; contribuire a salvaguardare la biodiversità degli *habitat* colpiti dall'emergenza. La medesima disposizione specifica poi i requisiti per la nomina, i casi di revoca, la durata dell'incarico fino al 31 dicembre 2026, nonché il compenso nella misura massima di 132.700 euro, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 2 disciplina il funzionamento della struttura che opera a supporto del Commissario straordinario e che lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. Essa ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 3, alle lettere a)-f), indica il contingente di personale assegnato alla struttura, pari a n.7 unità non dirigenziali, proveniente da varie amministrazioni puntualmente indicate.

Il comma 4 dispone che il contingente della struttura di supporto del Commissario è integrato, nei limiti di ulteriori 6 unità, dal personale, non dirigenziale, degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti. A tal fine, si prevede che il personale assegnato alla struttura di supporto, non appartenente al Ministero presso cui è collocata la struttura, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Si stabilisce che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto si autorizza la spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 5 prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmetta al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'agricoltura un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu. Nel piano di intervento sono individuate, tra le altre, le seguenti misure: a) misure di difesa della biodiversità degli *habitat* colpiti dall'emergenza; b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura; c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie; d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico; e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.

Il comma 6 stabilisce che per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario possa avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale della ricerca (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le regioni

interessate dalle misure attuative del piano, approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale.

Il comma 7 prevede che il Commissario straordinario provveda all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5 a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 8 sancisce che per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 il Commissario straordinario possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

Il comma 9 prevede che all'attuazione del piano di cui al comma 5 sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente quantificati in 10 milioni di euro, si provvede:

- a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

- b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 10 statuisce che il Commissario straordinario trasmette periodicamente una relazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 11 dispone che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.

La RT ribadisce che il comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale, che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della proliferazione della specie granchio blu. Alle attività di individuazione e di nomina del Commissario attenderanno le amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La retribuzione corrisposta al Commissario sarà, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, composta da una parte fissa, non eccedente i 50 mila euro annui, e una parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico commissariale, che del pari non potrà superare 50 mila euro annui. Considerato che ai sensi del citato articolo 15 il compenso sarà al massimo pari a 100 mila euro annui, cui andranno aggiunti gli oneri a carico dell'amministrazione, si conclude che, nell'eventualità in cui la suddetta nomina decorra

dal 1° giugno 2024, la disposizione determinerà oneri pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e pari a 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

In merito al comma 2, segnala che la disposizione regola la costituzione e la disciplina della struttura commissariale. Per gli aspetti logistici, relativi alla costituzione e all'insediamento della struttura, la disposizione non comporta oneri, potendo la medesima avvalersi delle strutture del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Sui commi 3 e 4 rileva che le disposizioni prevedono che alla struttura commissariale sia assegnato un contingente complessivo di personale non dirigenziale composto di n.13 unità provenienti o da amministrazioni centrali o da enti territoriali e collocato a tal fine in «comando», «distacco», «fuori ruolo», o altro analogo istituto. Ne segue che il suddetto personale conserverà lo stato giuridico e il trattamento economico (sia fondamentale, che accessorio) dell'amministrazione di appartenenza, con oneri a carico di quest'ultima.

Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e dei buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nel dettaglio è stata ipotizzata la corresponsione al predetto personale di un massimo di 30 ore mensili di lavoro straordinario e di un massimo di 20 buoni pasto mensili.

Per il calcolo dello straordinario è stata presa a riferimento una tariffa media di 16,31 euro.

Straordinario							
Unità	Tariffa media	ore mensili	Mesi	Totale Lordo Dip.	Oneri a carico dello Stato (32,7%)	Totale lordo Stato Annuo	Rateo 2024
13	16,31	30	11	69.969,90	22.880,16	92.850,06	54.162,53
Buoni Pasto							
		Unità	Valore Buono Pasto	Buoni Pasto Mensili	Mesi	Totale annuo	Rateo 2024
		13	7	20	11	20.020,00	11.678,33
TOTALE							
						Arrotondati	112.871,00
							65.841,00

Quanto ai commi 5 e 6, le norme prevedono che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento. A tali adempimenti, egli provvederà avvalendosi della struttura di cui al comma 3 e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'eventuale coinvolgimento e il supporto prestato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, dal Consiglio nazionale della ricerca – CNR e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA sarà a titolo gratuito.

Sui commi 7 e 8, osserva che le disposizioni prevedono che il Commissario straordinario attui le misure previste dal piano di cui al comma 5, se del caso avvalendosi anche, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera sulla base di apposita convenzione. Quest'ultima potrà essere chiamata a collaborare mettendo a disposizione le sue strutture collocate nelle aree marittime maggiormente interessate dal fenomeno ed anche, su specifica richiesta del Commissario, a compiere un'azione di monitoraggio dell'andamento delle misure utilizzate per contrastare la diffusione del granchio blu. Assicura che si tratta di attività che la Guardia costiera potrà effettuare senza aggravio di costi, quale attività accessoria delle attività istituzionali continuativamente svolte.

Il comma 9 prevede un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano di intervento, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per il 2026. Lo stanziamento di 10 milioni di euro per il triennio considerato è necessario, secondo la RT, per il recupero di un sistema di grande rilevanza sociale ed economica, che ha subito un repentino ridimensionamento. Sono oltre tremila le persone direttamente coinvolte nell'acquacoltura, cui se ne aggiungono altrettante impiegate nelle strutture a terra (es. centri spedizione molluschi, centri depurazione molluschi, cantieristica, carpenterie, etc.) e nei servizi (trasporti, imballaggi, attrezzature, etc.) necessari al funzionamento di un comparto, il cui giro d'affari si aggira sui 200 milioni di euro annui.

Ribadisce che alla copertura degli oneri di cui al comma 5 provvedono il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ciascuno per una quota pari alla metà dell'importo annuo complessivo come di seguito riportato:

- per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 10 prevede una relazione periodica delle attività espletate e delle criticità riscontrate.

Il comma 11 stabilisce che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e spese in conto capitale e maggiori entrate correnti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1		Nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu	S	C	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
		Nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu - effetti riflessi	E	TC					0,0	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1	
		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	
4		Costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario - straordinario	S	C	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
		Costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario - straordinario - effetti riflessi	E	TC					0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		Costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario - buoni pasto	S	C	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	
7		Attuazione del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu	S	K	1,0	3,0	6,0		1,0	3,0	6,0		1,0	3,0	6,0	
	a)	Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0	
	b)	Riduzione Tabella B - MASE	S	K	-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0	

Al riguardo, per quanto riguarda il compenso spettante al Commissario, nulla da osservare. Per i profili di copertura di tale onere, premesso che la disposizione prevede che a tal fine si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, andrebbe data conferma in merito alle disponibilità esistenti a valere sui citati accantonamenti.

Sul comma 2, la RT assicura che non vi sono oneri per gli aspetti logistici, potendo la struttura avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sul punto, sembrerebbero opportune più puntuali indicazioni circa i fabbisogni necessari e le connesse disponibilità presso il Ministero.

In relazione al personale della struttura commissariale, posto che le disposizioni prevedono che in caso di ricorso a comando, distacco, fuori ruolo o analogo istituto, sia reso indisponibile un numero di posizioni organiche equivalenti sotto il profilo finanziario delle Amministrazioni di appartenenza, non ci sono osservazioni.

Sulla quantificazione degli oneri correlati ai compensi previsti per il lavoro straordinario ed i buoni pasto, andrebbero forniti ragguagli sul procedimento con cui è stata determinata una tariffa media oraria di 16,31 euro e sulle ipotesi di inquadramento professionale del personale.

Quanto ai profili di copertura, posto che in base alla norma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere sui citati accantonamenti.

I commi 5 e 6 prevedono che il Commissario straordinario è tenuto alla predisposizione di un piano di intervento, a cui provvederà avvalendosi della struttura di cui al comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo altresì che l'eventuale coinvolgimento e il supporto prestato alla struttura commissariale dall'ISPRA, dal CNR e dal CREA avverrà senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: sul punto andrebbero forniti elementi di conferma riguardo alla piena sostenibilità di tali collaborazioni, dal momento che i richiamati organismi, pur dotati di autonomia finanziaria e di bilancio, registrano tutti una dotazione di risorse annuale a prevalente carico del bilancio dello Stato ⁷.

Sull'avvalimento da parte della struttura commissariale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, andrebbero evidenziate le possibili attività che verranno svolte da tale ente.

⁷ Sul punto si ricorda che il CREA nel 2021 evidenziava un ammontare di entrate complessive pari a 195 milioni di euro, di cui 127 milioni riferite a trasferimento dal bilancio dello Stato (MIPAAF). Quanto ad ISPRA, nel 2021, su entrate complessive pari a 185 milioni di euro, risultavano 105,4 milioni di euro da trasferimenti dal bilancio dello Stato. Cfr. Corte dei conti, Sez. Enti, Referto CREA 2021, determinazione n. 36/2023, pagina 36; Corte dei conti, Sez. Enti, Referto ISPRA 2021, determinazione n. 117/2023, pagina 27.

Sullo stanziamento previsto per l'attuazione del piano di intervento, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per il 2026, pur considerando che trattasi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, andrebbero fornite ulteriori informazioni sulla congruità delle risorse, posto che la RT non si sofferma sui costi delle misure del piano di intervento elencate al comma 5: misure di difesa della biodiversità, misure di prelievo della specie, messa in opera di strutture ed altri investimenti.

Venendo ai profili di copertura, dal momento che la RT riferisce che alla copertura degli oneri provvederanno il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ciascuno per una quota pari alla metà dell'importo complessivo annuo, andrebbero date conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere sugli accantonamenti richiamati per il triennio 2024-2026.

Sui commi 10 e 11, che prevedono, rispettivamente, la redazione di una relazione periodica delle attività espletate e delle criticità riscontrate e l'istituzione di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9, non vi sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, con riferimento al comma 1 andrebbe chiarito il motivo della mancata evidenziazione degli effetti indotti in conto maggiori entrate relativamente all'anno 2024, dal momento che per la medesima annualità è già previsto il sostenimento di quota parte dell'onere di spesa relativo al trattamento economico del Commissario straordinario; con riferimento al comma 4, si osserva che non sono indicati effetti indotti in relazione agli oneri da sostenersi per il personale della struttura commissariale; quanto al comma 7, si evidenzia che ai maggior oneri di spesa in conto capitale sono associati effetti d'impatto sui saldi simmetrici a quelli imputati per la medesima annualità in termini di competenza finanziaria, contravvenendo alla prassi che vede di norma articolarsi tali effetti in più annualità, per la tempistica connessa al perfezionamento degli impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio per investimenti.

Articolo 8

(Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)

Il comma 1 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina. Tale nomina è volta a: rafforzare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina; a vagliare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali. La nomina ha una durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile per una sola volta per il medesimo periodo temporale.

Il comma 2 individua i compiti assegnati al predetto Commissario straordinario nazionale che consistono: nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle attività che hanno luogo nei territori ove è diffusa la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento

delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2; nell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o a fronteggiare situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

Il comma 3 precisa che il Commissario straordinario, per le esigenze connesse all'esecuzione e allo svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali, può avvalersi di un sub-commissario. A quest'ultimo sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario.

Il comma 4 stabilisce che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione generale della salute animale può essere assegnato un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Il comma 5 prevede che al commissario straordinario e al sub-commissario non spettino compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.

Il comma 6 autorizza per la corresponsione al contingente di personale di cui al comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede quanto a euro 76.720 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e quanto a euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

La RT evidenzia che ai commi 1 e 2 si prevede, quale misura a carattere straordinario e per un periodo di tempo determinato, l'istituzione della figura del Commissario straordinario per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi e tubercolosi che opera svolgendo compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere sul territorio nazionale al fine di contrastare e di eradicare nei territori non indenni del territorio nazionale la brucellosi e la tubercolosi delle specie bovina, ovicaprina e bufalina.

Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario può avvalersi di un Sub-commissario da lui stesso designato. Il Commissario straordinario e il Sub-commissario svolgono la loro attività a titolo gratuito e il loro incarico è compatibile con altri incarichi pubblici e, pertanto, l'intervento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede il rimborso spese per il personale assegnato al contingente a supporto del Commissario. Sono stati calcolati gli oneri relativi al compenso per lavoro straordinario e per i buoni pasto per il periodo di 24 mesi totali. In particolare per l'anno 2024 è stato ipotizzato un rateo di spesa parametrato a 7 mesi. Per l'anno 2025 la previsione dello straordinario, come di consueto, è stata calcolata su 11 mesi. Per l'anno 2026 sono stati calcolati gli ulteriori 5 mesi fino al 31 maggio 2026. Di seguito le tabelle riepilogative

Anno 2024 - 7 mesi giugno-dicembre					Anno 2025					Anno 2026 - 5 mesi gennaio-maggio				
Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa	Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa	Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa
15	20	7	7	14.700,00	15	20	12	7	25.200,00	15	20	5	7	10.500,00
Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi su 11	Costo orario straordinario	Totale spesa	Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi su 11	Costo orario straordinario	Totale spesa	Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi su 11	Costo orario straordinario	Totale spesa
15	20	7	21,2	44.520,00	15	20	11	21,2	69.960,00	15	20	5	21,2	31.800,00
TOTALE				59.220,00	TOTALE				95.160,00	TOTALE				42.300,00
Totale previsione 2024-2026				196.680,00										

Per una stima delle possibili missioni, la RT considera una spesa forfettaria pari a 60.000 euro per i 24 mesi. In particolare € 17.500 per i 7 mesi dell'anno 2024, 30.000 euro per l'anno 2025 e 12.500 euro per i 5 mesi dell'anno 2026.

Stima missioni 24 mesi			
	7 mesi anno 2024	12 mesi anno 2025	5 mesi anno 2026
	17.500,00	30.000,00	12.500,00
	Totale 24 mesi		
	60.000,00		

La previsione di spesa è riportata nella tabella che segue.

Stima costo 24 mesi			
anno 2024	anno 2025	anno 2026	totale
7 mesi	12 mesi	5 mesi	24 mesi
76.720,00	125.160,00	54.800,00	256.680,00

Per il regolare funzionamento della struttura commissariale si provvede, per euro 76.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 - 2026, e per euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026 mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
6	Funzionamento della struttura commissariale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (spese di personale)		S C	0,0	0,1	0,0		0,0	0,1	0,0		0,0	0,1	0,0	
		effetti riflessi	E TC					0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		missioni	S C	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		buoni pasto	S C	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di cui all'art. 34-ter, della L. 196/2009		S C	-0,1				-0,1				-0,1			
Riduzione Tabella A - SALUTE		S C		-0,1	-0,1			-0,1	-0,1			-0,1	-0,1		

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che poiché il Commissario e il sub-Commissario svolgeranno la loro attività a titolo gratuito e che il loro incarico sarà comunque compatibile con altri incarichi pubblici, andrebbero fornite conferme in merito alla possibilità che alla loro nomina le Amministrazioni interessate potranno provvedere avvalendosi delle sole risorse umane previste a legislazione vigente

Circa la struttura di supporto composta da massimo 15 unità di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, considerato che si prevede, all'atto del collocamento fuori ruolo, l'indisponibilità di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, non ci sono osservazioni. Andrebbero comunque forniti ragguagli circa le disponibilità esistenti presso il Ministero della salute in cui opererà tale struttura.

Per quanto riguarda gli oneri per lavoro straordinario e per i buoni pasto, si osserva innanzitutto che il comma 6 provvede alla copertura per il periodo di 24 mesi, mentre il comma 1 prevede la possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi per i quali, pertanto, non sono previsti stanziamenti.

Richiamando il comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero pertanto forniti elementi informativi sui parametri considerati per la stima della spesa per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, nonché sulle ipotesi considerate circa l'inquadramento del personale. Si rileva che la norma ipotizza che il costo orario per straordinario sia pari a 21,2 euro, mentre al precedente articolo 7 lo stesso costo era stimato pari a 16,31 euro.

Quanto ai profili di copertura di cui al comma 5, secondo cui si provvede, per euro 76.720,00 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo riassegnazione residui di parte corrente iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e per euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del

programma “Fondi di riserva e speciali”, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute, si rileva la disponibilità del fondo di riassegnazione dei residui di parte corrente⁸, mentre andrebbero fornite conferme circa le disponibilità a valere sul fondo speciale.

CAPO III

MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Articolo 9

(Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

Il comma 1, al fine di rafforzare le funzioni dell’Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, alla lettera a) istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive; alle lettere b) e c) pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 2 prevede che all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che con il comma 1 si apportano modifiche al codice dell’ordinamento militare volte ad assicurare maggiore continuità nell’esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all’Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell’ambito delle competenze in materia ambientale.

Sul comma 2, rileva che la norma prevede che all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziaria disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

⁸ Si tratta del capitolo 1084 dello stato di previsione del Ministero della salute, che al 4 maggio 2024 presentava una disponibilità di competenza per l’anno in corso di 12,7 milioni di euro. Cfr. Ministro dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *datamart* RGS.

Al riguardo, nulla da rilevare in ordine alle modifiche apportate al codice dell'ordinamento militare dalle lettere b) e c), stante il loro tenore ordinamentale.

Quanto alla lettera a), che istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, si evidenzia che essa prevede che con decreto interministeriale saranno individuate le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle relative attività, mentre con determinazione del Comandante generale verranno individuati il personale specializzato, i requisiti professionali e la relativa attività di formazione e aggiornamento.

Sul punto, richiamando a clausola di neutralità riportata al comma 2, dal momento che la RT conferma che all'attuazione delle disposizioni si provvederà con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe integrato il contenuto della RT con l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovare la sostenibilità di tale invarianza, come del resto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

CAPO IV

NORME IN MATERIA FAUNISTICA E VENATORIA NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA E DI RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE

Articolo 10

(Guardie venatorie)

La norma modifica l'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di guardie venatorie volontarie. In particolare, non è più previsto che per l'affidamento della vigilanza venatoria alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali, queste devono essere presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN). Inoltre, la nuova lettera b) individua espressamente le associazioni la cui appartenenza è presupposto per l'affidamento dell'attività di vigilanza volontaria.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 11

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

Il comma 1 introduce una serie di modifiche al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. In particolare,

- la lettera a), nel modificare l'articolo 1, prevede che:
 - entro il 30 giugno 2024 la cabina di regia approvi la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter;
 - entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuino e trasmettano al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Per le finalità di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorità di bacino distrettuali. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Entro il 31 ottobre 2024 le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio;
 - siano destinate agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter. Le relative risorse confluiscono nell'apposita contabilità speciale. Per gli interventi di cui all'Allegato A-ter, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento. Ai suddetti oneri, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la lettera b), nel modificare l'articolo 3, prevede:
 - la proroga sino al 31/12/2025 della figura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto. Gli oneri per il compenso del Commissario per l'annualità 2025 sono pari a euro 132.700 mentre gli oneri della struttura commissariale per l'anno 2025, sono pari a euro 1.497.584. Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga, pari a complessivi euro 1.630.284 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - che il commissario possa operare anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
 - che il commissario non effettui più le attività di ricognizione di interventi urgenti su dighe;

- nell'ambito dei compiti del Commissario relativi alla ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, che tali compiti non siano più da finanziare nell'ambito della quota di risorse per interventi finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 all'articolo 1 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024;
 - di attribuire al Commissario ulteriori compiti in coerenza con le modifiche di cui sopra.
- alla lettera c), si prevede l'abrogazione dell'articolo 4, comma 3, in quanto le azioni da esso derivanti confluiscono nel piano degli interventi urgenti e del comma 4 del medesimo articolo che prevedeva, a valere sulle risorse individuate e messe a disposizione da parte delle amministrazioni competenti, il finanziamento a valere sulle risorse di cui al citato comma 6 degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024.

Il comma 2 aggiunge al citato decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, gli Allegati *A-bis* e *A-ter*, di cui agli Allegati I e II al presente decreto.

La RT, con riferimento alle modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023, introdotte dalla lettera a), afferma che la previsione che la Cabina di regia approvi la proposta di piano degli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, individuando quelli che possono essere realizzati dal Commissario straordinario, anche avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che si tratta di una approvazione tecnica e non economica.

La disposizione che prevede che le Autorità di bacino distrettuali trasmettano al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse disponibili, destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico, che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e la previsione che le Autorità di bacino distrettuali individuino, per il territorio di competenza, sentite le regioni e le province autonome, gli interventi urgenti, selezionati sulla base del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche semplificato, da tali norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Altresì non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dalla disposizione che affida al Commissario straordinario la trasmissione alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, della proposta di piano degli interventi urgenti, evidenziando quelli già finanziati ma non ancora realizzati, nonché quelli che necessitano di finanziamento totale o parziale, segnalando le relative priorità.

In riferimento ai nuovi commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023, la RT chiarisce che la sostituzione dei commi 5 e 6 prevede l'assegnazione al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023 del compito di realizzare dette opere mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale assegnazione è operata in favore delle opere di cui all'Allegato I e II del decreto-legge in esame (che introducono, rispettivamente, gli Allegati *A-bis* e *A-ter* al citato decreto-legge n. 39 del 2023).

In relazione agli interventi di cui ai citati allegati, assegnati al Commissario straordinario per l'urgente realizzazione, la RT precisa che:

- gli interventi dell'Allegato *A-bis* sono finanziati integralmente con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della ricognizione effettuata e trasmessa alla Cabina di regia;
- gli interventi dell'Allegato *A-ter*, ovvero le opere di regolazione del lago d'Idro e dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige, sono finalizzati ad integrare, con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della ricognizione effettuata e trasmessa alla Cabina di regia, programmi di finanziamenti già in essere. Il Commissario, per tali interventi, stipula con i soggetti attuatori un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione dei predetti interventi in relazione alle distinte fonti di finanziamento.

La RT poi riporta i dettagli degli interventi di cui ai citati allegati, nonché i CUP e le risorse assegnate a ciascun intervento mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Interventi di cui all'Allegato A-bis (di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2023) integralmente finanziati con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Descrizione dell'intervento	Codice univoco di progetto	Importo complessivo finanziato	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale</i>	F97H21005170001	5.000.000,00	20.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	980.000,00	/	/	/
<i>Intercommissione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica</i>	G11D23000020001	6.030.000,00	166.305,64	152.621,47	3.164.837,78	2.546.235,11	/	/	/
<i>Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto - 2°, 3° e 4° stralcio funzionale</i>	D48B22001590001	27.800.000,00	2.247.045,47				2.200.000,0	2.200.000,0	102.954,53
	D38B23001870001	9.950.000,00			1.000.000,00	2.200.000,00			
	D38B23001870001	4.200.000,00	1.136.698,39	2.000.000,00	1.063.301,61				
	D38B22002980001	13.650.000,00	3.025.358,61		1.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,0	2.800.000,0	1.224.641,39
<i>Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo</i>	F57H21003720001	8.100.000,00	2.225.667,95	1.963.604,36	1.963.604,36	1.947.123,33	/	/	/

Interventi di cui all'Allegato A-ter (di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2023) finanziati in parte con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in parte con altri programmi di finanziamento.

Descrizione dell'intervento	Codice univoco di progetto	Importo complessivo finanziato	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro (Integrazione finanziamenti)	J93H18000040001	33.100.000,00	8.780.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	/
Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso (Integrazione finanziamenti)	J93H18000040001	22.000.000,00	504.401,87	4.160.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00	2.255.598,13	/	/

In relazione ai tempi di realizzazione degli interventi, la RT evidenzia in particolare quanto segue:

Interventi immediatamente finanziabili

Regione	Codice Unico di Progetto	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO	AVVIO GARA	ESECUZIONE DELLE OPERE
			MLN €	GIORNI	GIORNI
Piemonte	D48B22001590001	Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara – 1° lotto – 2°, 3° e 4° stralcio funzionale	27,800	475	1.035
	D38B23001870001			230	365
	D38B22002980001			475	1.035
Lombardia	H23H08000010001	Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro (Integrazione finanziamenti)	33,100	100	1875
Veneto	J93H18000040001	Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso (Integrazione finanziamenti)	22,000	355	942
Emilia-Romagna	F97H21005170001	Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale	5,000	113	730
	F57H21003720001	Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo	8,100	35	1.010
Lazio	G11D23000020001	Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica	6,030	500	305
Totale			102,030		

Nota: Le informazioni relative al cronoprogramma procedurale di realizzazione degli interventi si intendono giorni naturali e consecutivi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari della norma, la RT rappresenta che agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti dall'introduzione dei nuovi commi

5 e 6 di cui agli allegati I e II dello schema di decreto in esame (che introducono gli Allegati A-bis e A-ter al decreto-legge n. 39 del 2023), si provvede integralmente mediante utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 7281 “Piano Invasi” (M/P/A 14/5/3), allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la disponibilità per gli anni dal 2024 al 2030 delle necessarie risorse stanziare sui seguenti piani gestionali:

CAP.	P.G.	DENOMINAZIONE P.G.	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030
7281	1	Fondo opere - piano straordinario invasi	18.105.478	14.640.226	23.095.744	22.877.359	12.119.599	0	0
7281	3	Fondo opere - Ulteriori risorse per il piano straordinario invasi - Riparto fondo investimenti 2018 - Comma 1072	0	0	0	0	0	7.793.230	0
7281	4	Fondo opere-rifinanziamento del piano nazionale interventi settore idrico sezione invasi - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95	0	0	0	0	0	2.070.770	1.327.596

Le risorse stanziare per gli anni dal 2024 al 2030 sul citato capitolo 7281 - piani gestionali 1, 3 e 4 - tenuto anche conto degli utilizzi previsti dalla presente disposizione, assicurano la copertura finanziaria integrale degli oneri previsti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera a), punto 3) pari a 102,030 milioni di euro, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Inoltre, la norma al comma 1, lettera a), punto 3) che introduce il nuovo comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2023, prevede che dette risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario e, per gli interventi di cui all'Allegato A-ter che hanno già ottenuto un parziale contributo a valere su precedenti programmi di finanziamento, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione dei predetti interventi in relazione alle distinte fonti di finanziamento.

In tale accordo, pertanto, i soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione degli interventi relativi alla “Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro” e ai “Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso” (i cui soggetti attuatori sono, rispettivamente AIPO - attuatore per conto di Regione Lombardia - Commissario governativo per l'attuazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po), si provvederà a definire puntualmente le modalità di attuazione degli interventi in relazione alle diversi fonti di finanziamento.

In merito alle modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023, introdotte dalla lettera b), la RT afferma che per la proroga sino al 31/12/2025 della figura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto, gli oneri per il

compenso del Commissario per l'annualità 2025 sono pari a euro 132.700; gli oneri della struttura commissariale per l'anno 2025, sono pari a euro 1.497.584. Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga, pari a complessivi euro 1.630.284 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La previsione che il commissario possa operare anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come l'abrogazione del secondo periodo della lettera f), comma 1, in quanto le azioni da esso derivanti (ricognizione di interventi urgenti su dighe) confluiscono nel piano degli interventi urgenti.

Dalla modifica del comma 3, lettera g) che non prevede più il finanziamento della ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tale richiamo di risorse non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024.

Dall'inserimento delle lettere *h-bis*) e *h-ter*) che attribuiscono al Commissario ulteriori compiti in coerenza con le modifiche di cui sopra, trattandosi di compiti ricognitivi e di coordinamento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, relativamente alla lettera c) che abroga l'articolo 4, comma 3, la RT evidenzia che tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024 e pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
1	b.1)	Proroga al 2025 del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica	S	C		0,1					0,1					0,1		
1	b.1)	Proroga al 2025 del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - effetti riflessi	E	TC							0,1						0,1	
1	b.1)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,1					-0,1						-0,1	
1	b.6)	Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - personale	S	C		1,2					1,2						1,2	
1	b.6)	Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - effetti riflessi	E	TC							0,6						0,6	
1	b.6)	Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - esperti	S	C		0,3					0,3						0,3	
1	b.6)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-1,5					-1,5						-1,5	

Al riguardo, in merito al cronoprogramma di attività di contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche previste al comma 1, lettera a), per la Cabina di regia, le Autorità di bacino distrettuale e il Commissario straordinario, andrebbe assicurato che alle predette attività i soggetti citati vi possano adempiere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, verificata la loro disponibilità da una interrogazione della banca dati della RGS sul capitolo 7281 del MIT e alla luce dei chiarimenti e degli elementi di dettaglio forniti dalla RT, andrebbe unicamente assicurato che la predetta rimodulazione non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Relativamente alle modifiche introdotte dalla lettera b) e, in particolare, con riferimento alla proroga dell'incarico del commissario straordinario e della struttura a supporto ai cui oneri per l'anno 2025 si provvede mediante la riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, preso atto della

disponibilità delle predette risorse, in base ad una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, nulla da osservare.

Sulle restanti modifiche, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12

(Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)

Il comma 1 istituisce il Dipartimento per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio, demandando la relativa disciplina ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al nuovo Dipartimento sono attribuite le funzioni previste dall'art. 4-*bis* del decreto legislativo n. 303 del 1999. Tale articolo attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento, indirizzo e promozione dell'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.

Il comma 2 demanda ad un decreto l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. Si prevede, inoltre, la soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare. Le funzioni della Struttura di missione sono attribuite al nuovo Dipartimento per le politiche del mare.

Il comma 3 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche del mare due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non generale. Si tratta delle posizioni dirigenziali aggiuntive rispetto alla vigente composizione della Struttura di missione. Tali incarichi dirigenziali, nonché l'incarico di Capo del Dipartimento, possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, la disposizione in esame autorizza quindi la spesa di 930.791 euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 7 del presente articolo.

Il comma 4 assegna al Dipartimento per le politiche del mare il contingente (di 15 unità) di personale non dirigenziale della Struttura di missione, al quale aggiunge un ulteriore contingente di 5 unità di personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Le suddette 5 unità sono collocate in posizione di fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Esse sono equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede il corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito presso la Presidenza del Consiglio. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine, la disposizione autorizza la spesa massima di 615.400 euro per l'anno 2024 e di 1.054.972 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Vi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

Il comma 5 assegna al Dipartimento per le politiche del mare il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione. Il trattamento economico per ciascun esperto è determinato con il decreto di nomina, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Il comma in esame pone il limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Vi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

Il comma 6 prevede, in sede di prima applicazione, che il personale non dirigenziale proveniente dalla Struttura di missione (ad essa assegnato sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto) deve intendersi assegnato agli uffici del Dipartimento

per le politiche del mare senza soluzione di continuità (nell'ambito del suddetto contingente di venti unità) a decorrere dalla data prevista per la soppressione della Struttura di missione. Rimane salva la facoltà del Dipartimento per le politiche del mare di comunicare alle amministrazioni di provenienza del predetto personale, entro sessanta giorni dalla medesima data, la richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, in base ai quali il personale in oggetto è stato assegnato alla Struttura di missione. Gli incarichi aggiuntivi (dirigenziali e non dirigenziali) rispetto a quelli vigenti per la Struttura di missione non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la Struttura di missione si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

Il comma 7 dispone circa la copertura degli oneri, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5, pari a 1.750.358 per l'anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede quanto a:

- a) 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) 739.614 euro per l'anno 2024 e a 1.267.910 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).

La RT evidenzia che l'articolo dispone l'istituzione di un nuovo Dipartimento nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine alla quantificazione di tali oneri, rileva che occorre distinguere gli oneri per l'anno 2024 – di istituzione del Dipartimento – e gli oneri a regime, a decorrere dal 2025.

Quanto all'anno 2024, rinvia alle tabelle che seguono per fornire un quadro riepilogativo degli oneri economici per categoria di personale interessato, con decorrenza 1° giugno 2024, ragionevolmente corrispondente al giorno (da indicare nel DPCM di cui al comma 2) a partire dal quale il Dipartimento potrà diventare operativo con la soppressione della struttura di missione e il trasferimento del personale non dirigenziale.

In particolare, risulta che l'onere per il periodo 1.6.2024 - 31.12.2024 è pari a complessivi euro 1.750.357,29, di cui:

- euro 198.201,55 in relazione all'incarico di Capo dipartimento;
- euro 344.787,52 in relazione a due incarichi dirigenziali di prima fascia;
- euro 387.801,68 in relazione a quattro incarichi dirigenziali di seconda fascia;
- euro 615.399,87 in relazione al trattamento economico del personale non dirigenziale pari a 20 funzionari equiparati alla categoria A, posizione economica F1 del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La quantificazione degli oneri tiene conto dell'amministrazione di provenienza del personale interessato (15 unità provenienti da Ministeri; 5 unità provenienti da altre PPAA);
- euro 204.166,67 in relazione a dieci incarichi di esperto.

Quanto agli oneri annuali a regime, a decorrere dall'anno 2025, risulta che l'onere annuale è pari a complessivi euro 3.000.612,49, di cui:

- euro 339.774,09 in relazione all'incarico di Capo dipartimento;
- euro 591.064,32 in relazione a due incarichi dirigenziali di prima fascia;
- euro 664.802,88 in relazione a quattro incarichi dirigenziali di seconda fascia;
- euro 1.054.971,20 in relazione al trattamento economico del personale non dirigenziale pari a 20 funzionari equiparati alla categoria A, posizione economica F1 del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La quantificazione degli oneri tiene conto dell'amministrazione di provenienza del personale interessato (15 unità provenienti da Ministeri; 5 unità provenienti da altre PPAA);
- euro 350.000,00 in relazione a dieci incarichi di esperto.

Con riferimento alle fonti di copertura, conferma che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame si provvede:

- a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) quanto a 739.614 euro per l'anno 2024 e a 1.267.910 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infine, precisa che il differimento della soppressione della struttura di missione a data successiva rispetto a quella di istituzione del Dipartimento corrisponde ad una soluzione normativa analoga a quella già accolta con l'articolo 22, commi 7-*bis* e seguenti, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in cui, parimenti, si è differita ad una data successiva, da indicare in apposito decreto, la soppressione della struttura di missione per le procedure di infrazione europee con transito del personale nel Dipartimento per le politiche europee e contestuale incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Rileva che tale soluzione non determina duplicazioni di spese, tenuto conto che, fintantoché la struttura di missione sarà operativa, i costi di personale dalla stessa generati non potranno essere duplicati dalla mera istituzione di un Dipartimento ancora privo di personale.

Difatti, come previsto dal comma 6, il personale non dirigenziale della struttura di missione transita presso il Dipartimento senza soluzione di continuità, ragion per cui le stesse unità di personale verranno retribuite una sola volta, prima presso la struttura di missione, successivamente presso il Dipartimento.

Inoltre, fermo il transito del personale non dirigenziale previsto dal comma 6, il reclutamento del personale dirigenziale e delle ulteriori unità di personale non dirigenziale avverrà con una decorrenza che, in ogni caso, non potrà essere anticipata rispetto alla data definita dal DPCM di cui al comma 2, corrispondente a quella di

soppressione della struttura di missione e di transito del personale non dirigenziale in servizio presso la struttura di missione.

In tale modo non potrà aversi alcuna duplicazione di spesa, tenuto conto che:

- per il personale non dirigenziale già in forza alla struttura di missione, è previsto un transito senza soluzione di continuità al Dipartimento;
- per le ulteriori unità di personale non dirigenziale e per il personale dirigenziale, il reclutamento non potrà avere una decorrenza anticipata rispetto alla soppressione della struttura di missione.

Di seguito si riportano le tabelle di dettaglio dei costi del personale e degli esperti del nuovo Dipartimento, in relazione a quelli attualmente previsti dal DPCM 16/12/2022 istitutivo della Struttura di missione sopprimenda (1 DG, 2 dir. II fascia, 15 funzionari di prestito, 10 esperti).

PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultato)	Retribuzione totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	Retribuzione totale pro capite lordo Stato con incr. contr. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
Capo Dipartimento	57.892,87	37.593,20	95.000,00	34.600,00	84.422,75	309.508,82	11.699,43	18.565,84	339.774,09	1	198.201,55	339.774,09
Dir I fascia	57.892,87	37.593,20	70.000,00	30.300,00	73.421,65	269.207,72	10.176,05	16.148,38	295.532,16	2	344.787,52	591.064,32
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.169,21	151.396,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	4	387.801,68	664.802,88
TOTALE									930.790,75		1.595.641,29	

PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13^ mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNI) a.l. + Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione unitaria lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	Retribuzione totale pro capite lordo Stato con incr. contr. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
A1	-	7.682,04	7.682,04	7.682	2.948	10.630	26.349	36.979	1.397,82	2.218,20	40.595	15	355.210,01	608.931,45
A1	29.538,98	2.462	7.682,04	39.683	15.230	54.913	26.349	81.262	3.071,70	4.874,48	89.208	5	260.189,85	446.039,75
TOTALE												20,00	615.599,87	1.054.971,20

PCM	Compenso complessivo annuo con oneri	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
Esperti	350.000,00	10	204.166,67	350.000,00

	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
TOTALE COSTO DIPARTIMEN TO	1.750.357,29	3.000.612,49

Struttura di missione

PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mens)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato massima	Oneri riflessi su retribuzione risultato	Retribuzione lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (C)=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
PCM	57.892,87	37.593,20	70.000,00	30.300,00	73.421,65	269.207,72	10.176,05	16.148,38	295.532,16	1	172.393,76	295.532,16
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.169,21	151.396,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	2	193.900,84	332.401,44
TOTALE a carico PCM									366.294,60	3	627.933,60	
Differenza a carico FEI									564.496,15		967.707,69	

PCM	Stipendio 12 mensità CCNL 2016-2018	13° mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNI) a l. +Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione unitaria lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (C)=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
A1	-		7.682,04	7.682,04	2.948	10.630	26.349	36.979	1.397,82	2.218,20	40.595	12	284.168,01	487.145,16
A1	29.538,98	2.462	7.682,04	39.683	15.230	54.913	26.349	81.262	3.071,70	4.874,48	89.208	3	156.113,91	267.623,85
TOTALE a carico PCM											15	440.281,92	754.769,01	
Differenza a carico FEI												175.117,94	300.202,19	

PCM	Compenso complessivo annuo con oneri	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
Esperti	350.000,00	10	204.166,67	350.000,00
TOTALE a carico PCM				
		10	204.166,67	350.000,00

	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
Totale complessivo a carico PCM	1.010.743,19	1.732.702,61
Totale complessivo a carico FEI	739.614,10	1.267.909,88
	1.750.357,29	3.000.612,49

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori/minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2		Per memoria: Soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con DPCM del 16 dicembre 2022. Risorse già trasferite al bilancio autonomo della PCM	S	C	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7
		Per memoria: Soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con DPCM del 16 dicembre 2022. Risorse già trasferite al bilancio autonomo della PCM – effetti riflessi	E	TC					-0,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,5	-0,8	-0,8	-0,8
3		Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare (istituzione della posizione di Capo dipartimento, di 2 posizioni di livello dirigenziale generale e 4 posizioni di livello dirigenziale non generale)	S	C	0,9	1,6	1,6	1,6	0,9	1,6	1,6	1,6	0,9	1,6	1,6	1,6
		Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare (istituzione della posizione di Capo dipartimento, di 2 posizioni di livello dirigenziale generale e 4 posizioni di livello dirigenziale non generale) – effetti riflessi	E	TC					0,5	0,8	0,8	0,8	0,5	0,8	0,8	0,8
4		Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della PCM (20 unità di cat. A)	S	C	0,6	1,1	1,1	1,1	0,6	1,1	1,1	1,1	0,6	1,1	1,1	1,1
		Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della PCM (20 unità di cat. A) – effetti riflessi	E	TC					0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
5		Assegnazione al Dipartimento per le politiche del mare di un contingente di esperti	S	C	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
7	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3

Al riguardo, va in premessa evidenziato che la norma in esame, ai commi 1-5, istituisce un nuovo Dipartimento nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il quale la RT provvede alla stima dei conseguenti nuovi e maggiori oneri previsti a carico della finanza pubblica per il 2024 e a decorrere dal 2025, in relazione alla dotazione di personale dirigenziale di I e II fascia e non dirigenziale. A tal fine, la RT presenta il quadro analitico degli oneri previsti in relazione all'organico del nuovo Dipartimento, con oneri aggiuntivi per 1 Capo Dipartimento, 1 posizione dirigenziale di I fascia e 2 di II fascia, oltre che 5 unità aggiuntive di funzionari, posti a

confronto con gli oneri retributivi sostenuti per la Struttura di missione esistente, che dovrà conseguentemente essere soppressa⁹.

Per i profili di quantificazione dei maggiori oneri relativi alla spesa per il personale si concorda in linea di massima con la congruità e prudenzialità dei dati e parametri utilizzati dalla RT¹⁰, per cui non ci sono particolari osservazioni.

Con riferimento al personale non dirigenziale, per cui la RT stima gli oneri rapportandone l'ammontare al trattamento economico previsto dalla normativa vigente per il personale della categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità dell'ipotesi assunta dalla RT secondo la quale n. 15 unità di personale saranno tratte dalle Amministrazioni ministeriali e n. 5 da quelle decentrate (Funzioni locali).

Inoltre, va evidenziato che la RT non stima gli oneri di funzionamento del nuovo Dipartimento (per locali, consumi intermedi ecc.). Sul punto, andrebbe pertanto integrata la RT con elementi informativi aggiornati sugli stanziamenti già esistenti in bilancio per il funzionamento della Struttura di missione di cui si prevede la soppressione¹¹, nonché rassicurazioni circa la copertura dei fabbisogni di funzionamento della nuova struttura Dipartimentale.

Per i profili di copertura dei nuovi maggiori oneri a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, va evidenziato che tale dispositivo configura in parte la formale copertura a carico di stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente, che non sarebbe consentita dalla legge di contabilità¹². Con riferimento all'altra

⁹ In proposito, si veda l'articolo 3 del D.P.C.M. 22 dicembre 2022, istitutivo della Struttura e il decreto del Ministro della protezione civile e delle politiche del mare dell'8 marzo 2023, recante il relativo Regolamento interno.

¹⁰ A tale proposito, si evidenzia che il Conto annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, rileva per i dirigenti di I fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri una retribuzione media annua lorda (Lordo Stato) pari a 238.881 euro, di cui 66.224 euro di componenti retributive fondamentali (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 172.657 euro di componenti accessorie (Indennità di posizione, parte fissa e variabile e indennità di risultato). Gli analoghi dati relativi al personale dirigenziale di II fascia sono 121.771 euro di retribuzione media annua, di cui 48.570 euro annui di componenti fondamentali e 73.201 euro di componenti accessorie. Per il personale non dirigente di Categoria A (funzionari), la retribuzione media annua è di 64.745 euro annui, di cui 31.951 euro annui di componenti retributive fondamentali e 32.794 euro di componenti "accessorie". Per il calcolo del lordo complessivo va aggiunta la contribuzione a carico del lavoratore (8,5%). Inoltre, il totale annuo va integrato dal +3,48% del triennio di contrattazione 2019-2021 e dal +5,78% definito per gli aggiornamenti contrattuali 2022-2024. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto annuale, tavole del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul sito *internet* del Dipartimento.

¹¹ Sul punto si segnala che i capitoli 304 e 305 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 2023-2026 prevedono uno stanziamento per le spese di funzionamento della unità di missione e per le relative spese di personale pari a, rispettivamente, 488.200 euro annui e a 939.208 euro annui, per un totale di 1.427.408 euro. Cfr. IPZS, Supplemento ordinario n. 6 del 23 gennaio 2024, bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2024-2026, pagina 336.

¹² La Presidenza del Consiglio dei ministri è dotata di autonomia di bilancio. Ciò non di meno, la relativa dotazione è pressoché integralmente posta a carico dello Stato nello stato di previsione del Ministero dell'economia in corrispondenza al capitolo 2120 unitamente ai capitoli recanti l'indicazione degli stanziamenti la cui erogazione è prevista da parte della stessa Presidenza. Si rammenta che la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291, è tenuta ad operare una riduzione degli stanziamenti

componente di copertura, per cui si prevede che relativamente a 739.614 euro per l'anno 2024 e a 1.267.910 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo spese indifferibili previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2024-2026, verificata l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni alla data di entrata in vigore del decreto-legge¹³, non vi sono osservazioni da formulare.

In merito infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.¹⁴

CAPO IV

MISURE URGENTI PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Articolo 13

(Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

Il comma 1, integrando il comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024, dispone che le risorse che il medesimo articolo 39 consente di trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A (150 milioni di euro) da parte dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015 (si tratta delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla ILVA spa in amministrazione straordinaria che sono state versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano per la tutela ambientale, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge n. 191 del 2015, per la parte eventualmente erogata e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale).

Il comma 2, integrando il comma 1-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, dispone che per la valutazione dell'erogazione del finanziamento-ponte all'amministrazione straordinaria ivi previsto il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che pongono limiti finanziari all'utilizzo di consulenze esterne da parte delle PP.AA.), a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge n. 197 del 2022 (che autorizza il MEF, per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a società partecipate, ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza

delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari e della spesa per le strutture di missione, per un importo complessivo di euro 50.871.422,00, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

¹³ Trattasi del capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che alla data del 14 maggio 2024 recava una disponibilità di competenza di 53,5 milioni di euro. Cfr Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*, interrogazione al 14 maggio 2024.

¹⁴ Paragrafo 5.

di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023).

La RT ricorda che le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 sono a oggi utilizzate dalla gestione commissariale di ILVA in A.S. per finanziare interventi di risanamento e bonifica ambientale.

La RT segnala sul punto che la Commissione Europea, con la decisione CE n. 1498/2018, rilevando la natura privata delle somme del patrimonio destinato, ha escluso che la disciplina italiana circa la forma giuridica del trasferimento di queste somme a favore di Ilva in A.S. potesse configurare un aiuto di Stato.

Di recente l'articolo 39 del decreto-legge n.19 del 2024 ha disposto il trasferimento, su richiesta del Commissario, di somme fino a un massimo di 150 milioni di euro dall'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. per assicurare "la continuità operativa degli stabilimenti e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti", a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015.

La movimentazione delle risorse ha portato a un valore residuo disponibile del Patrimonio destinato di 464 milioni di euro, in cui sono ricomprese le risorse finalizzate alla decarbonizzazione.

Di seguito una tabella riportante le disponibilità, gli utilizzi e gli attuali residui.

ALLOCAZIONE PATRIMONIO DESTINATO	importo
ADI - Decontaminazione	390
ADI - Continuità operativa (ex art.39 d.l. 19/2024)	150
Totale ADI	540
Ilva Decontaminazione	455
Pagamento interessi sul finanziamento statale	12
Totale ILVA	467
Attività di decarbonizzazione (es.art.10 d.l. 21/2022)	150
Totale complessivo	1.157
	valori in euro/milioni
MOVIMENTAZIONE FONDI PATRIMONIO DESTINATO al 31.03.2024	importo
Consistenza iniziale	1.157
Pagamento interessi sul finanziamento statale di cui all'art.1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 (CDP)	(12)
Spese Generali	(6)
Finanziamento gestione ordinaria ILVA per il pagamento del debito Iva	(159)
Spese per attività di tutela ambientale e sanitaria - ILVA	(112)
Spese per attività di tutela ambientale e sanitaria - ADI	(201)
Anticipi erogati ad ADI	(42)
Pagamento personale interno utilizzato per attività di tutela ambientale e sanitaria	(10)
Erogazione fondi ad ADI come da art. 39 del d.l. 19/2024	(150)
Crediti IVA verso ILVA gestione ordinaria	(1)
Totale complessivo	464

La RT, infine, assicura che dalla disposizione di cui al comma 2 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che si ritiene che il comma 1 vada interpretato nel senso che le somme trasferibili potranno ammontare a complessivi 300 milioni di euro, si ricorda che il decimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015, più volte modificato e integrato, ha disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA ai sensi del medesimo articolo siano versate – previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015 (per la parte di essi erogata) – in un patrimonio dell'emittente (e, specificamente, sulla contabilità speciale n. 6055 intestata all'organo commissariale aperto presso la tesoreria statale) destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché – nel limite massimo di 150 milioni di euro - a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. L'ultima relazione relativa a tale contabilità è stata presentata alle Camere l'11 gennaio 2024 (Doc. XXVII, n. 13¹⁵) e riporta un saldo al 31 dicembre 2023 pari a un importo di 642.297.185 euro. Andrebbe quindi assicurata l'effettiva avvenuta restituzione dei finanziamenti statali erogati a Ilva ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015, in quanto, in caso contrario, la fuoriuscita di ulteriori 150 milioni dal patrimonio riconducibile – anche se finalizzato ad appositi interventi – ad ILVA spa in amministrazione straordinaria potrebbe essere suscettibile di indebolire la posizione creditizia dello Stato nei confronti di tale società. Sul punto, si rileva dalla citata relazione semestrale e da quella immediatamente precedente il rimborso, espressamente qualificato come parziale, di 29 milioni di euro a fronte dell'anticipo di 188 milioni di euro del 26 marzo 2019 concesso alla gestione ordinaria di ILVA spa in SA, per cui non sembra potersi affermare l'avvenuta integrale restituzione dell'anticipo in questione. Pertanto tale profilo andrebbe chiarito.

Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare, atteso che entrambe le gestioni sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.

In relazione al comma 2, rilevato che le risorse utilizzate a copertura sembrano insistere sul capitolo 1590 dello stato di previsione del MEF, si sottolinea che per finalità in esame, a seguito di un accesso alla banca dati della RGS, risultano ancora disponibili (alla data del 15 maggio ma già perlomeno dal 22 aprile u.s.) somme pari a circa 137.000 euro, sulla cui congruità sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Governo.

¹⁵ Relazione Commissari Straordinari di ILVA SpA concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, relativa al secondo semestre 2023 V. <https://www.camera.it/temiap/2024/03/12/OCD177-7044.pdf>

Articolo 14

(Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)

Il comma 1 novella il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, prevedendo che per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico regionale (CTR) dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.

Il comma 2 abbrevia la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022. La durata di tale corso di formazione è ridotta a cinque settimane rispetto alla durata normale di tre mesi, prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005. Poiché la decorrenza economica dell'accesso alla qualifica è dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, una riduzione della durata del corso importa un onere finanziario quantificato in 535.173 euro per il 2024. La copertura finanziaria è assicurata attingendo per 300.000 euro alle risorse del "Fondo unico giustizia" riassegnate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008), e per la restante parte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il Servizio nazionale di protezione civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il sisma in Abruzzo dal decreto-legge n. 39 del 2009.

Il comma 3 riconosce le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, anche alle unità – nel limite numerico di 25 – di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali espletino tali funzioni specialistiche.

La RT evidenzia che il comma 1 reca norme procedurali relative all'approvazione del rapporto di sicurezza ai fini di antincendio. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

assicura che la disposizione di cui al comma 2 comporta un modesto onere, conseguente alla riduzione straordinaria della durata del ciclo formativo considerato.

Più dettagliatamente, evidenzia che le unità di personale interessate dalla riduzione del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, risultano essere complessivamente 1181, di cui 1157 generici, 4 radioriparatori e 20 AIB. A queste unità si aggiungono altre 88 relative ai ruoli del personale specialista di cui all'art. 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, con decorrenza 1° gennaio 2020, così ripartite: 13 piloti di aeromobili capi squadra, 16 nautici di macchina capo squadra, 22 nautici di coperta capi squadra, 37 sommozzatori capi squadra.

A tale ultimo proposito, precisa che non essendo stato possibile dare integrale e piena attuazione al disposto di cui alla norma sopra riportata, si è reso necessario ed indispensabile comunque provvedere alla riduzione del corso di formazione per il personale specialista indicato (qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra), per la decorrenza 1° gennaio 2020, le cui procedure sono in via di

ultimazione. Infatti, è imminente la conclusione della selezione riferita alla decorrenza specificata, con la conseguente necessità di procedere alla fase iniziale della formazione prevista e far fronte alle analoghe criticità, già rilevate anche per il personale non specialista, ed alle difficoltà gestionali legate, oltre alla generale operatività del Corpo nazionale riferita al soccorso tecnico urgente (specialistico) ed alle finalità di prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, anche alle emergenze connesse al periodo della incipiente campagna antincendio boschivo.

Dell'onere cumulativo, derivante dall'attuazione della disposizione in argomento, viene data dimostrazione nel prospetto che segue:

	Unità	Maggior onere
Capo squadra generici	1.157	488.545,14
Radoriparatori	4	
AIB	20	
Totale Capo Squadra	1.181	488.545,14
	Unità	Maggior onere
Capo squadra piloti	13	6.720,59
Capo squadra nautici di macchina	16	8.065,36
Capo squadra nautici di coperta	22	11.089,86
Capo squadra sommozzatori	37	20.751,70
Totale Capo Squadra specialista	88	46.627,51

Le Tabelle sotto riportate evidenziano la quantificazione del suddetto onere conseguente alla riduzione a cinque settimane della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2023 per il numero dei posti sopra indicati, corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022 e delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di capo squadra dei ruoli del personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020 per il numero dei posti sopra citati, corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2019.

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	anni/persona	Oneri (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	1181	90	291,21	14.841.244,23

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	anni/persona	Oneri (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	1181	35	113,25	5.771.594,98
Capo squadra	1181	55	177,96	9.558.194,39
			291,21	15.329.789,37
			Maggiore onere	488.545,14

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO Decorrenza 01/01/2023

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	48.107,99	5.602,13	53.710,12
Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	5.585,94	50.964,85

	Unità	Maggior onere
Capo squadra piloti	13	6.720,59
Capo squadra nautici di macchina	16	8.065,36
Capo squadra nautici di coperta	22	11.089,86
Capo squadra sommozzatori	37	20.751,70
Totale Capo Squadra specialista	88	46.627,51

Capo squadra piloti				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	13	90	3,21	203.331,74
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	13	35	1,25	79.073,46
Pilota Capo squadra	13	55	1,96	130.978,87
			3,21	210.052,33
Maggior onere:				6.720,59
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Pilota Capo squadra	48.107,99	18.755,35	66.863,34	
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	18.053,64	63.432,55	

Capo squadra nautici di macchina				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	16	90	3,95	215.599,14
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	16	35	1,53	83.844,11
Nautico di macchina Capo squadra	16	55	2,41	139.820,38
			3,95	223.664,49
Maggior onere:				8.065,36
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di macchina Capo squadra	48.107,99	9.885,69	57.993,68	
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	9.269,48	54.648,39	

Capo squadra nautico di coperta				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	22	90	5,42	296.448,81
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	22	35	2,11	115.285,65
Nautico di coperta Capo squadra	22	55	3,32	192.253,03
			5,42	307.538,68
Maggior onere:				11.089,86
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di coperta Capo squadra	48.107,99	9.885,69	57.993,68	
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	9.269,48	54.648,39	

Capo squadra sommozzatori				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	37	90	9,12	528.404,60
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	37	35	3,55	205.490,68
Sommozzatore Capo squadra	37	55	5,58	343.665,62
			9,12	549.156,30
Maggior onere:				20.751,70
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Sommozzatore Capo squadra	48.107,99	13.532,28	61.640,27	
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	12.539,31	57.918,22	

La copertura finanziaria dell'onere complessivo recato dal comma 2, pari a euro 535.173, è garantita quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 già iscritte sul capitolo 3000/3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2024. Per i restanti euro 235.173 si fa ricorso alla riduzione dello stanziamento di spesa del capitolo 1905 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4--bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77) dello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione "Soccorso civile" – Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" – Azione "Gestione del soccorso pubblico", che presenta la necessaria disponibilità.

Relativamente alla copertura sul capitolo 1905, fa presente che lo stesso presenta le sufficienti disponibilità a fronte di una variazione di cassa che integra lo stanziamento per il 2024 di euro 177.143,57.

Sul comma 3, assicura che lo stesso non comporta oneri aggiuntivi, in quanto le indennità spettanti ai potenziali beneficiari, nel numero massimo 25 unità di personale direttivo, sono già finanziate dall'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 97 del 2017, introdotto dal comma 5 dell'articolo 10 decreto legislativo n. 127 del 2018 e dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge n.76 del 2020.

Infatti, nella dotazione organica presa a suo tempo in considerazione per la quantificazione di dette risorse, erano ricomprese anche le citate 25 unità di direttivi ordinari che espletano le funzioni specialistiche di cui trattasi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	Riduzione della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	S	C	0,5				0,5				0,5			
	effetti riflessi	E	TC					0,3				0,3			
	Riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, di cui all'art. 2, c. 7, l. a), del D.L. 143/2008	S	C	-0,3				-0,3				-0,3			
	Riduzione delle risorse destinate al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 7, c. 4- <i>bis</i> , del D.L. 39/2009	S	C	-0,2				-0,2				-0,2			

Al riguardo, sul comma 1, in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni, si conviene con la RT che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di quantificazione del comma 2, che prevede la riduzione della durata a cinque settimane dei corsi di formazione e dei relativi concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, la RT provvede alla quantificazione degli oneri conseguenti, fornendo il dettaglio dei parametri considerati e la platea dei contingenti interessati distintamente per profili professionali.

Pertanto, si prende atto della platea delle unità di personale interessate dalla riduzione del corso di formazione, complessivamente pari a n. 1.181 unità, a cui si aggiungono

altre n. 88 unità relative ai ruoli del personale “specialista”. In proposito, alla luce della dettagliata quantificazione degli oneri fornita dalla RT (pari a complessivi euro 535.173 per il 2023) e in considerazione della puntuale illustrazione dei parametri retributivi utilizzati, i cui valori risultano prudenziali e congrui rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente¹⁶, non ci sono osservazioni.

Andrebbe poi valutata l’eventualità che la riduzione della durata dei corsi in parola possa riflettersi anche in una velocizzazione degli ulteriori avanzamenti a ruolo “aperto” al profilo di capo squadra “esperto” (dopo cinque anni di servizio effettivo maturati nel grado di capo squadra) e al profilo di capo “reparto” nei termini delle anzianità nel grado maturate ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 217/2005. Circostanza, quest’ultima, che qualora verificata, dovrebbe a rigore accompagnarsi all’indicazione dei maggiori oneri di spesa previsti anche nella quinta annualità dalla nomina di capo squadra ed alla terza annualità dalla nomina ad esperto.

Per profili di copertura dei conseguenti nuovi e maggiori oneri, per cui la RT assicura che si provvederà, per 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia riassegnate al Ministero dell’interno (articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143), già iscritte sul capitolo 3000/3 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2024¹⁷ e, per i restanti euro 235.173, ricorrendo alla riduzione dello stanziamento di spesa del capitolo 1905 relativo all’autorizzazione di spesa destinata ad assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco¹⁸ (articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,) dello stato di previsione del Ministero dell’interno – Missione "Soccorso civile" – Programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” – Azione “Gestione del soccorso pubblico”, che presenterebbe la necessaria disponibilità, nulla da osservare.

Sul comma 3, per il quale la RT assicura che non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le indennità spettanti ai potenziali beneficiari, nel numero massimo n. 25 unità di personale direttivo, risulta già finanziata dall’articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 97 del 2017 e dalle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto-legge n.76 del 2020, atteso che la dotazione organica presa a riferimento per la quantificazione ricomprende anche le citate 25 unità di personale direttivo, non ci sono osservazioni.

¹⁶ Il Conto annuale della RGS, aggiornato al 2022, indica un valore della retribuzione media annua, in relazione alla figura professionale del personale del ruolo dei Vigili del fuoco, dei Capi squadra e Capi reparto, pari a 39.830 euro annui lordi (cd. lordo Stato) di cui 24.068 euro lordi di elementi del trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S., RIA) e 15.548 euro lordi di componenti retributive accessorie. Tale importo andrebbe integrato con il dato dei contributi a carico del lavoratore (8,5%). Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto annuale al 2022, sul sito *internet* del Dipartimento.

¹⁷ Sul capitolo 3000 dello stato di previsione del Ministero dell’interno sono indicate disponibilità, al 14 maggio 2024, per 0,9 milioni di euro. Cfr. Ministro dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione stato di previsione del Ministero dell’interno.

¹⁸ Sul capitolo 1905 dello stato di previsione del Ministero dell’interno sono indicate disponibilità al 14 maggio 2024 pari a 0,235 milioni di euro. Cfr. Ministro dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. I.G.B., Sistema *DATAMRT/RGS*, interrogazione stato di previsione del Ministero dell’interno.

Venendo infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva che andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come peraltro espressamente previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.¹⁹.

Articolo 15

(Termini e procedure in materia di Amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)

Il comma 1, inserendo un periodo dopo il secondo dell'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge n. 191 del 2015, dispone che sino al termine ultimo per l'attuazione del Piano approvato con DPCM 14 marzo 2014, e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali di interesse strategico nazionale (si tratta in sostanza delle acciaierie ex Ilva), può essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003²⁰, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.

Il comma 2, integrando l'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347 del 2003, prevede che, se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario possa essere individuato anche in deroga a quanto prescritto dal medesimo comma 4-*quater* (ai sensi del quale l'affittuario è individuato, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e di rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia). In tal caso il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del *made in Italy* e al comitato di sorveglianza.

La RT, dopo averla illustrata, afferma che la disposizione di cui al comma 1 ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ordine al comma 2, la RT sottolinea che esso disciplina il caso in cui sia necessario individuare l'affittuario delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ricorrendo una situazione di somma urgenza. La nuova disposizione consente di derogare alle norme del primo periodo dell'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 347 del 2023, stabilendo, inoltre, che il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹⁹ Paragrafo 5.

²⁰ Che dispone che per le procedure il cui programma risulti già prorogato e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine di scadenza previsto, prorogabile per un massimo di 12 mesi, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2024

[Nota di lettura n. 137](#)

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (**Atto del Governo n. 137**)

"

[Nota di lettura n. 139](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (**Atto del Governo n. 144**)

Apr. 2024

[Nota di lettura n. 138](#)

A.S. 1053: "Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"

"

[Nota di lettura n. 140](#)

A.S. 1092: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)

Documento di economia e finanza 2024 (**Doc. LVII, n. 2**)

"

[Nota di lettura n. 141](#)

A.S. 1110: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

"

[Nota di lettura n. 142](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (**Atto del Governo n. 149**)

Mag. 2024

[Nota di lettura n. 143](#)

A.S. 1086: "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 144](#)

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (**Atto del Governo n. 150**)

"

[Elementi di documentazione n. 4](#)

Il bilancio dello Stato 2024-2026. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 145](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (**Atto del Governo n. 152**)

"

[Nota di lettura n. 146](#)

A.S. 1133: "Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"

"

[Nota di lettura n. 147](#)

A.S. 1054: "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"